



**PERIODICO DI INFORMAZIONE TECNICA
PER LA SICUREZZA NELL'IMPRESA**

Distribuzione gratuita
Sped. in A.P. - 70% - Filiale di Brescia

DIRETTORE RESPONSABILE:
Ing. Graziano Biondi

REDAZIONE:
Ing. Francesco Agazzi
Ing. PierGiuseppe Alessi
Mimmo Allegra
Ing. Francesca Ceretti
Ing. Piergiulio Ferraro
Gianluigi Chitto
Sergio Danesi
Dr.ssa Tania Fanelli
Ing. Stefano Lombardi
Dr. Roberto Lorini
Ing. Salvatore Mangano
Dr. Alessandro Pagani
Ing. Massimo Pagani
Piervincenzo Savoldi
Bruno Stefanini
Dr. Roberto Zini

EDITORE:
SINTEX srl
Via Artigianato, 9 - Torbole Casaglia (Bs)
tel. 030.2150381

REALIZZAZIONE GRAFICA E IMPAGINAZIONE:
Intese Grafiche srl

CONCESSIONARIA DELLA PUBBLICITÀ:
Emmedigi Pubblicità - Brescia

STAMPA:
Intese Grafiche srl

Anno XI - n: 32 Aprile 2007
Autorizzazione Tribunale di Brescia - n° 26
del 05-07-1996

INDIRIZZO INTERNET:
www.farco.it

e-mail:
sintex@farco.it - info@farco.it

Rivista interamente stampata su carta ecologica
sbiancata senza cloro

SOMMARIO

Editoriale

Il Tempo è vita

» 3

Notizie in breve

POS - Chiarimenti dal Ministero del Lavoro
Calzaturifici

Mille proroghe: ambiente e antincendio

Sicurezza e agricoltura

Ambiente: legge comunitaria 2007

Salone di Ginevra e Mille Miglia 2007

» 4

Normativa

Testo unico sulla sicurezza

» 6

Seiduesei

Parapetti, reti di protezione,
sistemi combinati

» 7

Ambienti di lavoro

Microclima, Aerazione e

Illuminazione nei luoghi di lavoro

» 9

Rumore

Esposizione a rumore: gli obblighi

» 11

Antincendio

Novità per la prevenzione degli incendi

» 13

Dossier

Fare sistema in RSA

» 15

Medicina del lavoro

Obblighi dei medici nei casi di
infortunio e malattia professionale

» 19

Rischio esplosione

Carrelli elevatori:

la zona di ricarica

» 21

Privacy

Privacy ufficio - linee guida garante

» 23

Impianti elettrici

Illuminazione di emergenza:

nuova norma Uni 11222

» 24

Edilizia

La certificazione energetica degli edifici

» 26

Energia

Riqualificazione energetica degli edifici

» 29

Lavoro

La valutazione dei collaboratori

» 30

Exposicuramente 2007

Il calendario dei corsi e convegni

» 32



MOSTRA CONVEGNO

3/4/5 Maggio 2007 - Seconda Edizione

EXPO SicuraMente è il luogo idoneo per tutti coloro che intendono approfondire il tema della Sicurezza. **EXPO SicuraMente** ti aiuta ad orientare le tue scelte, trovare le risposte professionali alle tue esigenze, ad ampliare e aggiornare le tue conoscenze su strumenti e tecniche di prevenzione della sicurezza sul lavoro.

Anteprime incontri

- Convegno Nazionale sui D.P.I.
- Riunione nazionale RSPP degli Enti Locali (Comuni e Province)
- Riunione nazionale RSPP del settore Sanità e Servizi Sociali
- Riunione nazionale esperti sicurezza H.A.C.C.P.
- Riunione nazionale RSPP della Scuola
- Presentazione del nuovo modello di qualificazione per "Formazione Formatori sulla Sicurezza"
- Assemblea Generale AIFOS



Settori Espositivi

- | | | |
|--------------------|-------------------------------|----------------------------------|
| A Sicurezza | C Protezione personale | E Formazione e Consulenza |
| B Igiene | D Comfort | F Editoria e Promozione |



Fiera di Brescia

Via Caprera, 5 - 25125 BRESCIA
 (a 100 mt uscita BS Ovest A4 - Bus linea 7 fermata Ortomercato)
 Tel. 030.3463.484 - Fax 030.3463.480
 info@exposicuramente.it - www.exposicuramente.it

Il Tempo è vita!!



“Per ogni cosa c'è il suo momento...”

*C'è un tempo per nascere e un tempo per morire,
un tempo per demolire e un tempo per costruire.*

Un tempo per piangere e un tempo per ridere.

Un tempo per amare e un tempo per odiare.”

Goélet

Il tempo è oggi sempre più una risorsa scarsa.

Noi tutti ne sperimentiamo la fondamentale importanza nell'esperienza di ogni giorno, non mi riferisco tanto al fatto che siamo sempre tutti di corsa (problema anche questo), quanto al fatto dell'accelerazione dei cambiamenti che è inedito rispetto al passato: non si riesce a starci dietro.

È rivoluzionato il rapporto con il tempo: tutto è accelerato.

Tutto è in tempo reale, l'orizzonte si riduce sempre più all'immediato. Ciò che conta è l'adesso sciolto da ogni relazione con il passato e il futuro, ciò che è importante è avere la possibilità di vivere e godere il momento e perciò scompaiono pensieri, progetti ed atteggiamenti di lunga durata.

In tutti i campi c'è la necessità di progetti a breve termine, esperienze bruciate subito e da dimenticare al più presto.

Allora scopriamo che ciò che fa la differenza nella percezione del nostro tempo è il modo con cui noi lo viviamo: banale o intenso, rassegnato o carico di fiducia.

La vita quotidiana contiene un rischio inevitabile: quello che la polvere dell'abitudine stenda su ogni cosa un velo grigio, che renda tutto opaco e pesante.

Allora si attende un evento che rompa la monotonia: un appuntamento, una vacanza, una nuova storia d'amore, un fatto che ci veda protagonisti.

Dentro di noi, non solo nell'esperienza lavorativa, passa l'idea che il tempo importante della vita sia quello in cui accade qualcosa di straordinario, che rompe lo scorrere di giornate troppo uguali.

Ma anche il fatto straordinario ha fine e cede il passo al ritmo ordinario : per molti di noi, una vita frenetica, un lavoro impegnativo, sempre di corsa, poco tempo per relazioni approfondite, poco tempo per noi stessi.

Come riscattare dalla banalità lo scorrere delle nostre giornate? Dare senso al tempo è dare senso alla vita... riuscire a dare senso a ogni istante significa avere scoperto che il valore di noi stessi non dipende da ciò che facciamo, ma sta più in profondità, ed è più grande delle nostre azioni e dei nostri impegni.

Si può svolgere un lavoro importante senza affogare negli impegni? Si può essere gentili e condividere le informazioni in azienda mantenendo autorità e successo?

Si può rallentare e vivere più in armonia con la natura senza trasferirsi ai Carabi?

Pare di sì. Una esperienza positiva in questo senso ci viene dall'associazione "l'arte del vivere con lentezza" fondata da Bruno Cortigiani importante dirigente IBM che dopo un gravissimo incidente decide di cambiare vita e ... rallentare un poco.

“Con l'associazione invitiamo a riscoprire che non sempre “Time is Money” ma che “Time is Life”.

Rallentare per vivere meglio, quindi, sviluppare una nuova cultura del tempo e comprendere che dalla lentezza possono nascere piacere e allegria, ma anche produttività, creatività e innovazione seguendo poche regole come la condivisione, l'ascolto e la gentilezza . Ognuno può trovare le sue piccole personali regole per vivere il tempo, provo ad indicarne qualcuna.

Non sopravvivere al tempo, cioè non abbandonarsi in maniera fatalistica agli eventi, lasciandosi vivere giorno dopo giorno in uno stare a galla improduttivo. Vive chi sceglie e gioca sempre di anticipo, mai di rimessa, sugli eventi della vita.

Non riempire il tempo, per qualcuno il tempo sembra aver valore solo se è pieno di impegni.

Lasciare degli spazi vuoti nelle nostre giornate può aiutarci.

Darsi tempo: dare tempo a se stessi dedicandosi a cose che riteniamo importanti come la lettura di un libro, la visita a una mostra d'arte, il pensare a noi e alle persone a cui vogliamo bene.

Darci tempo per gli altri, sapere incontrare le persone, coltivare le amicizie, tessere relazioni vere...

Buon Tempo a tutti... piano ... piano.

POS - CHIARIMENTI DAL MINISTERO DEL LAVORO

Il D.Lgs. 494/96 e il D.P.R. 222/03 prevedono l'obbligo di redazione del Piano Operativo di Sicurezza (POS) per "ciascun datore di lavoro delle imprese esecutrici".

Il Ministero del Lavoro, con la circolare n.4 del 2007, ha fornito importanti precisazioni in merito all'applicazione di tali disposizioni.

Nel testo del provvedimento si precisa innanzitutto che l'obbligo di redazione del POS ricorre esclusivamente per le imprese che eseguono i lavori elencati nell'Allegato 1 al D.Lgs. 494/96.

In tale elenco non sono contemplate le forniture a piè d'opera di attrezzature e/o materiali.

Per questa ragione le aziende fornitrici di materiali/attrezzature nei cantieri edili o di ingegneria civile che non svolgono una partecipazione diretta all'esecuzione dei lavori, non ricadono nel campo di applicazione dei citati articoli e, pertanto, non devono elaborare il POS.

Tali aziende ricadono comunque nell'ambito di applicazione dell'art. 7 del D. Lgs. 626/94 e pertanto dovranno rispettarne le disposizioni (cooperazione, coordinamento, scambio di informazioni).

Le imprese esecutrici, destinatarie delle forniture, da parte loro, sono tenute a dare alle aziende fornitrici tutte le informazioni utili ad attuare le opportune misure di sicurezza, rendendo disponibili anche i piani di sicurezza del cantiere (POS, PSC o PSS, quando previsti).

CALZATURIFICI

E' stata pubblicata dall'ISPESL una Ricerca di buone pratiche presenti nei settori lavorativi della PMI relative a Calzaturifici.

La ricerca, svolta dal Centro Servizi alle Imprese, e finanziata dall'ISPESL, riguarda l'innovazione e potenziamento degli strumenti informativi per la valutazione e l'elaborazione di dati rilevati sul territorio per la prevenzione del rischio infortunistico e ottimizzazione dei flussi informativi tra i diversi livelli.

L'obiettivo di queste ricerche è quello di implementare la banca-dati "Profili di rischio dei comparti produttivi", raccogliendo esempi di buone pratiche a livello tecnico-organizzativo nei settori suddetti al fine di potenziare il sistema informativo per le PMI. Per "buone pratiche" si intendono soluzioni tecniche e organizzative (Banca Nazionale delle Soluzioni), linee guida, procedure di sicurezza, liste di autovalutazione (Safety Checks).

Per informazioni dettagliate e consultazione dei documenti www.ispesl.it.

MILLEPROROGHE: AMBIENTE E ANTINCENDIO

Sul Supplemento G.U. n. 47 del 26 febbraio 2007 è stata pubblicata la Legge 26 febbraio 2007, n. 17 dal titolo "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 28 dicembre 2006, n. 300, recante proroga di termini previsti da disposizioni di delegazione legislativa".

Rispetto alle proroghe previste nel decreto legge, la legge di conversione ha stabilito un'ulteriore differimento di alcuni termini, tra cui in ordine di articolo:

- (art. 2 c. 5): ulteriore differimento al 30/09/2007 del termine per l'iscrizione nel registro dei fertilizzanti o dei fabbricanti di fertilizzanti nei casi previsti dall'art. 15. c. 2 del D.Lgs. 217/06, "Revisione della disciplina in materia di fertilizzanti";

- (art. 3 c. 1) il termine relativo alla parte impiantistica del Testo Unico dell'edilizia (D.P.R. 380/01) è stato differito al 31/12/2007;

- (art. 3 c. 4) Il termine per il completamento degli investimenti per gli adempimenti relativi alla messa a norma delle strutture ricettive per le imprese che abbiano presentato richiesta ai Vigili del Fuoco è stato differito al 31/12/2007.

- (art. 5 c. 2 bis) il termine per il CONAI per l'adeguamento del proprio statuto ai principi di trasparenza, efficacia, efficienza ed economicità, nonché di libera concorrenza nelle attività di settore è stato differito di ulteriori 12 mesi (art. 224 del D.Lgs. 152/2006);

il termine di adeguamento previsto per i consorzi nazionali per la raccolta e trattamento delle batterie al piombo esauste e dei rifiuti piombosi e per i consorzi nazionali per la gestione, raccolta e trattamento degli oli minerali usati è stato prorogato a 24 mesi dalla data di entrata in vigore del Testo Unico Ambientale (artt. 235 e 236).

SICUREZZA E AGRICOLTURA

Sono stati predisposti dall' Enama (Ente Nazionale Meccanizzazione agricola) e resi disponibili on-line, alcuni documenti/linee guida che riguardano la sicurezza in agricoltura.

I documenti, disponibili sul sito www.enama.it, sono divisi in:

- monografie (rumore, vibrazioni e sicurezza generale);
- schede per utilizzo macchine;
- linee guida macchinari.

Per alcuni documenti, dalla data di pubblicazione ad oggi, sono intervenuti dei cambiamenti normativi che ne modificano il contenuto (es. rumore).

I documenti sono stati realizzati allo scopo di fornire al settore meccanico-agrario informazioni per la corretta interpretazione dei disposti legislativi e per un migliore uso delle macchine agricole. Le pubblicazioni sono distribuite in occasioni di fiere, convegni e liberamente richiedibili in base alla disponibilità.

AMBIENTE - LEGGE COMUNITARIA 2007

Sul Supplemento Ordinario n.41 alla G.U. n. 40 del 17 febbraio 2007 è stata pubblicata la legge 6 febbraio 2007, n. 13, dal titolo "Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - Legge comunitaria 2006".

Tra le numerose direttive che questa norma delega al governo il recepimento si ricordano:

- 2005/32/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 luglio 2005, relativa all'istituzione di un quadro per l'elaborazione di specifiche per la progettazione eco-compatibile dei prodotti che consumano energia e recante modifica della direttiva 92/42/CEE del Consiglio e delle direttive 96/57/CE e 2000/55/CE del Parlamento europeo e del Consiglio; - 2005/33/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 luglio 2005, che modifica la direttiva 1999/32/CE in relazione al tenore di zolfo dei combustibili per uso marittimo;

- 2005/35/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 settembre 2005, relativa all'inquinamento provocato dalle navi e all'introduzione di sanzioni per violazioni;

- 2005/94/CE del Consiglio, del 20 dicembre 2005, relativa a misure comunitarie di lotta contro l'influenza aviaria e che abroga la direttiva 92/40/CEE;

- 2006/7/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 febbraio 2006, relativa alla gestione della qualità delle acque di balneazione e che abroga la direttiva 76/160/CEE;

- 2006/21/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2006, relativa alla gestione dei rifiuti delle industrie estrattive e che modifica la direttiva 2004/35/CE;

- 2006/25/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 aprile 2006, sulle prescrizioni minime di sicurezza e di salute relative all'esposizione dei lavoratori ai rischi derivanti dagli agenti fisici (radiazioni ottiche artificiali) (diciannovesima direttiva particolare ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 89/391/CEE).

SALONE DI GINEVRA E MILLE MIGLIA 2007

Martedì 06 Marzo 2007 mi sono recato in qualità di inviato di "Azienda Sicura" al Salone dell'Auto di Ginevra.

Il Salone di Ginevra rappresenta una delle più importanti vetrine a livello mondiale dell'auto. Da un lato ci sono le case europee Mercedes, BMW, Land Rover, Peugeot, dall'altro le nipponiche con Toyota e Nissan in grande risalto. Continuando il giro scopro da lontano un' Audi di color bianco. Mi avvicino, chiedo informazioni e gentilmente mi viene spiegato che è un modello ecologico ed economico. Allo stand Volkswagen c'è tutta la gamma esposta con il logo bluline: si tratta della linea con le più basse emissioni di CO2 presenti al Salone, l'ultima frontiera in materia di ecologia. Sono vetture equipaggiate con un motore diesel a basse emissioni di CO2.

Diesel? Ma se i nostri politici e non solo, stanno dicendo che il diesel va eliminato perché inquina di più! Qui cosa vedo? il motore diesel è ancora in piena evoluzione e per di più risulta più ecologico di un motore a benzina!

Quasi tutte le case automobilistiche hanno la loro "bluline", fatta di macchine a gas o metano, ma i risultati più soddisfacenti sono sempre dei diesel. Unica alternativa è di BMW che presenta due berline serie 5 e serie 7 equipaggiate con grossi motori alimentati ad idrogeno.

Nel tardo pomeriggio un'altra importante anteprima al museo adiacente al Palexpo: la presentazione ufficiale della Mille Miglia 2007 che si svolgerà a Brescia dal 17 al 20 Maggio. In un'atmosfera d'altri tempi, circondati da automobili che hanno reso famosa la Mille Miglia, si tiene la conferenza stampa di presentazione con Jaki Ickes, il presidente della Chopard Mr. Schope, Giorgio Lamberti in rappresentanza della città di Brescia, per presentare l'ottantesima edizione di questa gara unica che porterà a Brescia 375 equipaggi partecipanti e circa un migliaio di giornalisti al seguito.

Anche il gruppo Farco sarà presente alla manifestazione cui partecipa da diciotto anni come squadra antincendio ufficiale al seguito. Quest'anno, dopo un lungo lavoro di recupero, la nostra squadra antincendio potrà avvalersi di una Fiat Campagnola ex VVFF del 1978 perfettamente funzionante con i suoi chilometri percorsi su e giù per i monti a spegnere incendi.

Luca Bresciani

Testo unico sulla sicurezza

Il disegno di legge delega

Ampliato il campo di applicazione

È stato approvato il Disegno di legge delega in materia di salute e sicurezza sul lavoro, nel Consiglio dei Ministri del 16 febbraio 2007. Lo schema di legge è stato presentato dal Ministro del Lavoro, Cesare Damiato, e dal Ministro della Salute, Livia Turco.

Il testo intende modificare il quadro della normativa esistente, assicurando il pieno rispetto delle disposizioni comunitarie, l'equilibrio tra Stato e Regioni e, soprattutto, l'uniformità della tutela sull'intero territorio nazionale.

Uno degli aspetti più rilevanti della legge delega consiste nell'ampliamento del campo di applicazione della normativa in materia di salute e sicurezza sul lavoro a tutti i settori, tutte le lavoratrici e tutti i lavoratori, indipendentemente dalla qualificazione del rapporto di lavoro che li lega all'imprenditore: quindi oltre al lavoro subordinato, anche lavoro "flessibile" e autonomo, al quale le garanzie si applicheranno solo nella misura in cui siano compatibili con tale tipologia di lavoro.

Particolare attenzione e tutela sarà riservata dal "Testo Unico" ad alcune categorie di lavoratori (giovani, extracomunitari, ecc.) in ragione della particolare incidenza del rischio infortunistico nei loro confronti, o ad alcune lavorazioni, in relazione alla loro intrinseca e verificata pericolosità (cantieri).

Fondamentale la previsione di misure di semplificazione degli adempimenti in materia di sicurezza, con l'intento di consentire la ricerca di misure che favoriscano, con particolare riferimento alle piccole e medie imprese, la garanzia della sicurezza in azienda.

Il testo prevede, inoltre, il miglioramento del collegamento delle reti informatiche di Enti ed istituzioni, allo scopo di consentire una più efficace circolazione di informazioni.

Altro punto qualificante è rappresentato dal coordinamento degli interventi ispettivi. È necessario, infatti, rendere maggiormente efficace la vigilanza, al fine di evitare che vi siano sovrapposizioni e duplicazioni tra i soggetti istituzionalmente a ciò deputati.

È stato valorizzato il ruolo della bilateralità e riformulato l'attuale complesso apparato sanzionatorio, con l'obiettivo di assicurare una migliore corrispondenza tra infrazioni e sanzioni, tenendo conto dei compiti



effettivamente svolti da ciascun soggetto ed utilizzando procedure che favoriscano la regolarizzazione del soggetto inadempiente.

L'apparato sanzionatorio è riformulato con le seguenti sanzioni:

- penali dell'arresto e dell'ammenda, con previsione della pena dell'ammenda fino a euro ventimila per le infrazioni formali;
- penali della pena dell'arresto fino a tre anni per le infrazioni di particolare gravità;
- penali della pena dell'arresto fino a tre anni ovvero dell'ammenda fino a euro centomila negli altri casi,
- amministrative fino ad euro centomila per le infrazioni non punite con sanzione penale.

Un ruolo fondamentale è stato affidato alla formazione, intesa come essenziale strumento di prevenzione e tutela.

È previsto, inoltre l'inserimento della materia "Salute e sicurezza sul lavoro" nei programmi scolastici ed universitari e nei percorsi di formazione, finalizzata alla sensibilizzazione e all'informazione dei giovani.

In particolare, sono previsti strumenti in grado di valutare l'idoneità delle aziende che lavorano negli appalti, con particolare attenzione ai subappalti e al miglioramento delle regole che disciplinano il coordinamento degli interventi di prevenzione dei rischi. Il rispetto delle norme di salute e sicurezza sul lavoro sarà considerato vincolante anche per l'accesso ad agevolazioni, finanziamenti e contributi a carico della finanza pubblica, di cui usufruiranno solo le aziende considerate "virtuose".

Punto nodale per il funzionamento dell'assetto normativo è la realizzazione di un coordinamento su tutto il territorio nazionale delle attività in materia di salute e sicurezza sul lavoro, finalizzato all'emanazione di indirizzi generali uniformi e alla promozione dello scambio di informazioni.

Lo schema di disegno di legge è intitolato "Delega al Governo per l'emanazione di un testo unico per il riassetto normativo e la riforma della salute e sicurezza sul lavoro", si compone di un solo articolo composto di sette commi.

Parapetti, reti di protezione, sistemi combinati

Sistemi di sicurezza per lavori ad alta quota
Linee guida Ispesl



I lavori in quota devono essere eseguiti in condizioni di sicurezza ed ergonomiche adeguate per cui si rende necessario l'utilizzo di attrezzature idonee a garantirle.

L'Ispesl ha predisposto alcune linee guida per la valutazione e prevenzione del rischio di caduta dall'alto. Il documento, a carattere non vincolante, ha lo scopo di fornire un indirizzo per l'individuazione e l'uso dei sistemi collettivi di protezione dei bordi che sono costituiti da parapetti provvisori, reti di sicurezza o da sistemi combinati (parapetti provvisori e reti di sicurezza integrati fra loro).



Le **Linee Guida per la scelta, l'uso e la manutenzione dei sistemi collettivi di protezione dei bordi (parapetti provvisori, reti di protezione, sistemi combinati)** si applicano in pratica a lavori su solai, tetti, ponti, viadotti, lavori da scavo.

Per l'individuazione del sistema di protezione collettivo idoneo è indispensabile valutare la situazione lavorativa e i rischi che possono mettere a repentaglio i lavoratori.

Ci sono dei **precisi obblighi** per il datore di lavoro, tra cui mettere a disposizione dei lavoratori attrezzature adeguate in grado di ridurre al minimo i rischi. Per il lavoratore stesso ci sono obblighi da cui non può esimersi, tra i quali utilizzare le attrezzature secondo le indicazioni e sottoporsi a corsi di formazione.

I lavori in cui possono trovare impiego i criteri individuati dall'Ispesl sono tutti quelli effettuati su:

- solai;
- tetti;
- viadotti;
- ponti;
- scavi e sbancamenti.

con la precisazione che l'individuazione del sistema collettivo di protezione dei bordi più adatto dipende sempre dalle sue caratteristiche intrinseche e dal tipo di attività che vi si andrà ad esercitare prestando, anche particolare attenzione alle caratteristiche strutturali dell'opera da proteggere che deve sopportare, tra l'altro, i carichi trasmessi ad essa, attraverso i necessari ancoraggi, dal sistema di protezione dei bordi utilizzato.

Le linee guida trattate sono suddivise in capitoli che trattano in progressione:


- i riferimenti normativi;
- le definizioni;
- la valutazione del rischio;
- la classificazione;
- la descrizione;
- i requisiti generali;
- la scelta;
- l'uso;
- l'ispezione;
- la manutenzione;
- il deposito e trasporto.

In riferimento alla classificazione, i sistemi di protezione dei bordi possono essere suddivisi nelle seguenti tre tipologie:

- **Parapetti provvisori** da utilizzare come dispositivi di protezione collettiva aventi funzione di impedire la caduta dall'alto del lavoratore dalle superfici di lavoro – piane o inclinate – e/o di ridurre il livello di energia trasmesso al lavoratore nell'urto contro il sistema stesso nelle superfici di lavoro inclinate.
- **Reti di sicurezza** da utilizzare come dispositivi di protezione collettiva di arresto caduta aventi funzione di impedire e/o ridurre gli effetti della caduta dall'alto del lavoratore in maniera tale che non si verifichino danni sul corpo umano.
- **Sistemi combinati** costituiti da parapetti provvisori e reti di sicurezza integrati fra loro da utilizzare nelle situazioni in cui le singole protezioni non riescono ad eliminare il rischio o a ridurlo ad un livello accettabile.

La scelta della tipologia da adottare in una specifica realizzazione dipende dalla combinazione del rischio di caduta dall'alto e di urto contro il sistema stesso che si vuole eliminare e/o ridurre e deve essere effettuata dopo la valutazione del rischio; la scelta è legata anche alle modalità con cui si effettua la realizzazione, alla sua tipologia ed alle sue caratteristiche.

La scelta più idonea ad un singolo lavoro, deve avvenire in base a fattori che dipendono dalla tipologia di intervento (costruzione, demolizione, manutenzione) e dalla possibilità di realizzare le strutture di ancoraggio predisponendo i punti di attacco e fissaggio del para-



petto e la tipologia degli stessi.

Nelle linee guida, per ultimo, vengono trattati gli importanti capitoli relativi all'uso in sicurezza dei sistemi collettivi di protezione, all'ispezione prima del montaggio, dopo lo smontaggio e durante l'uso ed alla manutenzione.

Le Linee Guida per la scelta, l'uso e la manutenzione dei sistemi collettivi di protezione dei bordi (parapetti provvisori, reti di protezione, sistemi combinati) si possono scaricare dal sito dell'ISPESL (www.ispesl.it)

Microclima, Aerazione e Illuminazione nei luoghi di lavoro

Linee guida su microclima, aerazione e illuminazione nei luoghi di lavoro

Molte sono le leggi e le normative, nazionali e locali, che regolamentano gli standard microclimatici degli ambienti di lavoro, alcune in apparente o reale contrasto fra di loro, così come sono molteplici i testi specialistici che affrontano tali argomenti.

Tuttavia gran parte della progettazione industriale non si sofferma con sufficiente attenzione sui rischi derivanti da microclima inadeguato, scarsa qualità dell'aria o dell'illuminazione.

Le linee guide "Microclima, aerazione e illuminazione nei luoghi di lavoro" pubblicate nelle loro versione definitiva nel giugno 2006, intendono fornire delle indicazioni operative per i diversi attori della sicurezza (addetti alla sicurezza, progettisti, organi di vigilanza) in questo panorama legislativo frammentato per cogliere i diversi aspetti di salute e sicurezza connessi al microclima, alla qualità dell'aria ed all'illuminazione nei luoghi di lavoro.

Di tali linee guide si approfondirà di seguito la terza parte, ovvero la sezione dedicata alle indicazioni operative ed in particolare alla valutazione del rischio microclimatico.

Di seguito si intenderà per microclima il complesso dei parametri fisici ambientali che caratterizzano l'ambiente locale e che, assieme ai parametri individuali quali l'attività metabolica e l'abbigliamento, determinano gli scambi termici fra l'ambiente stesso e gli individui che vi operano.

Nell'affrontare la valutazione del rischio microclimatico negli ambienti di lavoro è fondamentale distinguere due tipologie di ambienti:

- **Ambienti moderati** i luoghi di lavoro che non hanno precise esigenze produttive che vincolando uno o più parametri microclimatici impediscano il raggiungimento del confort;
- **Ambienti severi** i luoghi di lavoro nei quali le esigenze produttive (lavori a ridosso di forni, accesso a celle frigorifere, sale operatorie, ecc.)

vincolando i parametri microclimatici impediscono il raggiungimento del confort pena lo scadimento della funzione produttiva o del servizio oggetto dell'attività.

Negli ambienti moderati la valutazione dei rischi può esaurirsi con una valutazione preliminare confrontando gli standard di settore (riportati nelle linee guida) e recuperando le valutazioni soggettive degli occupanti i diversi ambienti secondo la lista di controllo riportata di seguito (Tab.1).

Nel caso si rilevassero oggettivi elementi di disagio l'indicazione è quella di valutarne la fondatezza ricorrendo a rilevazioni strumentali.

Tabella 1: Lista di controllo per ambienti moderati

n.	Quesito	Modalità intervento
1	Esistono locali nei quali non è garantito il controllo della temperatura secondo i requisiti o gli standard di categoria?	Installare sistema di climatizzazione adatto
2	Il RLS ha segnalato problemi connessi al microclima quali correnti d'aria, ambienti troppo caldi o freddi, alta o bassa umidità?	Verificare l'attendibilità della segnalazione, identificarne le cause e intervenire

Negli ambienti severi la valutazione va basata su rilevazioni strumentali e deve essere finalizzata, oltre che alle modalità di contenimento alla fonte dei pericoli per la salute, anche a definire i periodi di recupero, l'esigenza di zone di acclimatamento, le regolazioni termiche dei servizi, le caratteristiche dei DPI, la puntualizzazione di procedure di tutela.

In merito alla qualità dell'aria va sottolineato che il controllo delle emissioni inquinanti va garantito prioritariamente con le aspirazioni localizzate e che, di seguito, si dà per scontato che ove necessarie tali aspirazioni siano già in essere ed efficienti.

Gli effetti dell'inquinamento dell'aria degli ambienti confinati possono interessare vari organi ed apparati determinando conseguenze sulla salute e sulla produttività di chi si trova a stazionare in tali ambienti. Di seguito si riportano i principali inquinanti presenti negli ambienti indoor (tab. 2).

Tabella 2: Principali inquinanti indoor

INQUINANTI	FONTI
Asbesto e fibre minerali sintetiche	Materiali da costruzione, isolanti
Anidride carbonica	Occupanti (respirazione), combustione
Antiparassitari	Legno, aria esterna
Composti organici volatili (COV o VOC)	Arredamenti, fumo, prodotti per la pulizia, isolanti
Formaldeide	Arredamenti
Fumo di tabacco	Abitudine voluttuaria al fumo degli occupanti
Ossidi di azoto	Fumo di tabacco, stufe con bruciatore a camera aperta
Ossido di carbonio	Sistemi di riscaldamento e cottura, fumo di tabacco
Ozono	Aria esterna, strumenti elettrici ad alto voltaggio
Articolato inalabile	Fumo di tabacco, fonti di combustione, attività degli occupanti
Inquinanti microbiologici	Occupanti, animali domestici, impianti di condizionamento, aria esterna, piante
radon	Suolo, acqua, materiali da costruzione

La normativa vigente (D.Lgs 626/94 e DPR 303/56) non impone requisiti numerici sull'aerazione dei luoghi di lavoro tuttavia emergono le seguenti indicazioni vincolanti:

- la presenza, ove possibile, di un'adeguata aerazione naturale;
- il ricorso, in caso di carenza di aerazione naturale, ad adeguati sistemi di ventilazione forzata;
- le tutele per gli operatori nel caso di ricorso ad impianti di ventilazione forzata.

In prima approssimazione, si fornisce una lista di controllo che, in caso di tutte risposte negative, permette di escludere rischi per la salute (Tab. 3).

Tabella 3: Lista di controllo per la qualità dell'aria

n.	Quesito	Modalità intervento
1	Esistono sorgenti localizzate di inquinanti non controllate con aspirazione localizzata?	Installare le aspirazioni localizzate
2	I locali di lavoro sono dotati di finestre apribili in quantità sufficiente e ben collocate ?	Ampliare le finestre, ricorrere alla ventilazione forzata
3	Gli ambienti con carenza di aerazione naturale sono assistiti da un impianto ventilazione forzata che rispetta 9i requisiti tecnici di rinnovo dell'aria, funziona tutto l'anno e dispone di segnale d'allarme in caso di rottura?	Installare impianto di ventilazione forzata, verificarne l'efficienza
4	Si è certi della quantità d'aria di rinnovo immessa negli ambienti di lavoro?	Verificare la portata sulle bocche di presa
5	Gli impianti di riscaldamento/condizionamento/ventilazione sono sottoposti a regolare manutenzione?	Verificare la portata ed effettuare manutenzioni straordinarie
6	E' stato introdotto il divieto di fumo in tutti i locali?	Introdurre il divieto e la sorveglianza
7	Ci sono addetti che lamentano presenza di aria stagnante o odori sgradevoli?	Verificare le cause e bonificare

Relativamente all'illuminazione si riportano una serie di indicazioni vincolanti che emergono dal quadro legislativo di riferimento:

- la presenza, ove possibile, di un'adeguata illuminazione naturale;
- il ricorso a impianti di illuminazione artificiale quando l'illuminazione naturale non è sufficiente;
- il ricorso ad illuminazioni particolari in aree con presenza di rischi di infortunio specifici o che necessitano di speciali sorveglianza;
- La presenza di una segnaletica di sicurezza che si attivi a seguito di guasti dell'illuminazione artificiale che indichi le uscite di emergenza.

Come già proposto in merito a microclima e qualità dell'aria, si riporta una lista di controllo lista di controllo che, in caso di tutte risposte negative, permette di escludere rischi per la salute (Tab. 4).


Esposizione a rumore: gli obblighi

Gli adempimenti previsti dal Decreto 195

Obblighi del Datore di Lavoro

L'ipoacusia da rumore (diminuzione fino alla perdita della capacità uditiva) è ancora la prima malattia professionale nel comparto industriale e agricolo e risulta in aumento nei settori non industriali, in particolare nel terziario.

Questa situazione è dovuta in parte all'assenza o alla scarsa qualità dei rapporti di valutazione del rischio e al basso, se non nullo, grado di attuazione delle misure di prevenzione e protezione (interventi tecnici e organizzativi) da parte dei datori di lavoro.



Anche la non adeguata insonorizzazione di mezzi, macchinari, impianti e attrezzature di lavoro, da parte dei costruttori, determina situazioni di rischio ancora oggi rilevanti.

Per il miglioramento della protezione, della sicurezza e della salute dei lavoratori l'attuale normativa prescrive l'applicazione di provvedimenti di prevenzione fin dalla progettazione dei posti e dei luoghi di lavoro, nonché, attraverso la scelta delle attrezzature, dei procedimenti e dei metodi di lavoro allo scopo di ridurre in via prioritaria i rischi alla fonte.

Con il Decreto Legislativo 10 aprile 2006, n. 195, "Attuazione della direttiva 2003/10/CE relativa all'esposizione dei lavoratori ai rischi derivanti dagli agenti fisici (rumore)", che ha inserito nel Decreto Legislativo 626/1994 il Titolo V-bis (Protezione da agenti fisici), si sono apportati elementi innovativi e più rigorosi sulle modalità di gestione del rischio.

In particolare, le misure di prevenzione del rischio e di protezione dei lavoratori scattano al raggiungimento di valori di esposizione più bassi rispetto alla precedente normativa (D.Lgs. 277/1991). Uno degli aspetti più significativi del nuovo decreto è rappresentato dall'obbligo per il datore di lavoro di elaborare e applicare un programma di misure tecniche e organizzative volte a ridurre l'esposizione al rumore quando è accertato, anche per un solo lavoratore, il superamento dei valori superiori di azione, pari a 85 dB(A).

Nella tabella che segue si evidenziano gli obblighi del datore di lavoro in relazione ai diversi livelli di esposizione cui sono soggetti i lavoratori.

Condizione di rischio	D.Lgs. 626/1994 Titolo V-bis Capo II integrato dal D.Lgs 195/2006	Obbligo
Indipendentemente dal livello di rischio	art 49-quinquies, comma 1	valutare il rischio derivante da rumore durante il lavoro
	art 49-quinquies, comma 6	redigere il documento di valutazione
	art 49-quinquies, comma 7	programmare ed effettuare la valutazione con cadenza almeno quadriennale
	art 49-quinquies, comma 7	far effettuare la valutazione (e l'eventuale misurazione) da personale adeguatamente qualificato
	art 49-quinquies, comma 7	aggiornare la valutazione dei rischi in occasione di notevoli mutamenti che potrebbero averla resa superata o quando i risultati della sorveglianza sanitaria ne mostrino la necessità
	art 49-sexies, comma 1	eliminare i rischi alla fonte o ridurli al minimo
	art 49-sexies, comma 3	segnalare le aree di lavoro dove i lavoratori possono essere esposti a rumori superiori a 85 dB(A) e limitare, se occorre, l'accesso alle stesse
Superamento dei valori inferiori di azione - livello di esposizione > 80 dB(A) o valore di picco > 135 dB(C)	art. 49-quinquies, comma 2	misurare i livelli di rumore cui i lavoratori sono esposti
	art. 49-quinquies, comma 3	misurare i livelli di rumore con metodi e apparecchiature adeguati
	art. 49-septies, comma 1	mettere a disposizione dei lavoratori dispositivi di protezione individuale dell'udito
	art. 49-septies, comma 1	scegliere i DPI-u adeguati previa consultazione degli RLS/lavoratori
	art. 49-septies, comma 1	verificare l'efficacia dei DPI-u
	art. 49-nonies, comma 1	garantire l'informazione e la formazione dei lavoratori in relazione ai rischi provenienti dall'esposizione al rumore
	art. 49-decies, comma 2	estendere la sorveglianza sanitaria ai lavoratori su richiesta loro o del medico competente
Superamento dei valori superiori di azione - livello di esposizione > 85 dB(A) o valore di picco > 137 dB(C)	art 49-sexies, comma 2	elaborare e applicare un programma di misure tecniche e organizzative per ridurre l'esposizione al rumore
	art. 49-septies, comma 1	assicurarsi che i lavoratori indossino i DPI-u
	art. 49-decies, comma 1	sottoporre i lavoratori alla sorveglianza sanitaria
	art. 49-undecies, comma 3	intensificare la sorveglianza sanitaria nel caso di concessione di deroga all'uso dei DPI-u
Superamento dei valori limite - livello di esposizione > 87 dB(A) o valore di picco > 140 dB(C)	art. 49-octies, comma 1	adottare misure immediate per ridurre l'esposizione al di sotto dei valori limite
	art. 49-octies, comma 1	modificare le misure di protezione e di prevenzione per evitare che il superamento si ripeta

Si rammenta che la nuova norma in materia di valutazione del rumore è pienamente in vigore dal 14 dicembre 2006. In tale data scadeva, peraltro, il periodo intercorso tra l'abrogazione della precedente normativa (D.Lgs. 277/1991), in data 14 giugno 2006, e l'entrata in vigore del Titolo V-bis, termine entro il quale si doveva adeguare il documento di valutazione del rischio.

Novità per la prevenzione degli incendi

Nuovi criteri di resistenza al fuoco delle costruzioni

Relativamente alle attività soggette al controllo dei Vigili del Fuoco, nella Gazzetta Ufficiale del 29 marzo è stato pubblicato il Decreto del Ministero dell'Interno del 9 marzo 2007 recante "**Prestazioni di resistenza al fuoco delle costruzioni nelle attività soggette al controllo del Corpo nazionale dei vigili del fuoco**".

Il decreto si pone come una decisa novità nel panorama della prevenzione incendi, in quanto introduce un nuovo approccio per stabilire i criteri per determinare le prestazioni di resistenza al fuoco che devono possedere le costruzioni nelle attività soggette al controllo del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

Le novità non si applicano alle attività per le quali le prestazioni di resistenza al fuoco sono espressamente stabilite da specifiche regole tecniche di prevenzione incendi.

Le disposizioni del decreto si applicano alle attività i cui progetti sono presentati ai Comandi provinciali dei vigili del fuoco competenti per territorio, per l'acquisizione del parere di conformità di cui all'art. 2 del Dpr 12 gennaio 1998, n. 37, in data successiva all'entrata in vigore del presente decreto (180 giorni dopo la pubblicazione in G.U.).

Nello stessa Gazzetta Ufficiale del 29 marzo è stato pubblicato anche il decreto del Ministero dell'Interno del 16 febbraio 2007 recante "**Classificazione di resistenza al fuoco di prodotti ed elementi costruttivi di opere da costruzione**".

Il decreto si applica ai prodotti e agli elementi costruttivi per i quali è prescritto il requisito di resistenza al fuoco ai fini della sicurezza in caso d'incendio delle opere in cui sono inseriti (art. 1).

L'art. 2 indica i criteri secondo cui classificare la

resistenza al fuoco dei prodotti e degli elementi costruttivi; le prestazioni di resistenza al fuoco possono essere determinate in base ai risultati di prove, calcoli e confronti con tabelle. Gli allegati al decreto descrivono le modalità per utilizzare tali risultati ai fini della classificazione.

Gli artt. 3 e 4 indicano i prodotti e gli elementi costruttivi per i quali è prescritta la classificazione di resistenza al fuoco: si tratta di quelli commercializzati nell'Unione europea e di quelli provenienti dagli Stati aderenti all'accordo SEE e dalla Turchia, di quelli muniti di marcatura CE e di quelli per i quali non è ancora applicata la procedura di marcatura CE, in assenza delle specificazioni tecniche. La classificazione è inoltre prescritta per le porte e gli altri elementi di chiusura, per le quali non è ancora applicata la procedura ai fini della marcatura CE, in assenza delle specificazioni tecniche.

L'art. 5 definisce i limiti temporali entro cui sono validi i rapporti di prova di resistenza al fuoco rilasciati dai Vigili del Fuoco o da laboratori autorizzati.

Anche questo decreto, come il Decreto 9 marzo 2007, entrerà in vigore 180 giorni dopo la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.



Con tali decreti viene, tra l'altro, abrogata la Circolare del Ministro dell'interno 14 settembre 1961, n. 91 recante norme di sicurezza per la protezione contro il fuoco dei fabbricati a struttura in acciaio destinati ad uso civile, riferimento che di fatto era utilizzato, non sempre in modo efficace e pertinente, per la valutazione delle prestazioni di resistenza la fuoco nelle costruzioni.

Direttiva 89/106/CEE sui prodotti da costruzione Nuovi decreti ministeriali per i Sistemi antincendio

Sono stati pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale n. 66 del 20 marzo scorso, cinque decreti del Ministero delle Infrastrutture che applicano la direttiva n. 89/106/CEE sui prodotti da costruzione, relativa all'individuazione dei prodotti e dei relativi metodi di controllo della conformità dei diversi sistemi e impianti.

La direttiva n. 89/106/CEE è stata recepita in Italia con il decreto del Presidente della Repubblica 21 aprile 1993, n. 246.

I decreti ministeriali pubblicati riguardano:

- Sistemi fissi di estinzione incendi - Sistemi equipaggiati con tubazioni;
- Isolanti termici per edilizia;
- Installazioni fisse antincendio;
- Sistemi per il controllo di fumo e calore;
- Sistemi di rivelazione e di segnalazione d'incendio.

I decreti indicano, per ciascun prodotto, le norme EN e UNI EN di riferimento, il sistema di attestazione della conformità e le caratteristiche tecniche che il fabbricante è tenuto a dichiarare.

E ulteriori quattro decreti, in applicazione della medesima direttiva 89/106/CEE, sono stati pubblicati sulla Gazzetta n. 67 del 21 marzo.

Si tratta di:

- Sistemi fissi di lotta contro l'incendio - Componenti di impianti di estinzione a gas;
- Accessori per serramenti;
- Impianti fissi antincendio - Componenti per sistemi a CO₂;
- Sistemi fissi di lotta contro l'incendio - Sistemi a polvere.

Disegno di Legge Bersani

Procedure per il rilascio del certificato di prevenzione incendi

Novità in vista per quanto riguarda il certificato di prevenzione incendi.

L'articolo 20 del disegno di legge recante "Misure per il cittadino consumatore, per imprese e mestieri più liberi, per l'impresa più facile e per settori di rilevanza nazionale", meglio noto come Disegno di Legge Bersani per le liberalizzazioni, stabilisce che il Governo è delegato ad adottare, entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi, preordinati ad assicurare, nel rispetto del mantenimento dei livelli di sicurezza per la collettività, una semplificazione delle procedure per il rilascio del certificato di prevenzione incendi, che assicuri una effettiva riduzione degli adempimenti amministrativi e dei costi delle imprese, nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi.:

- a) diversificazione delle procedure e dei tempi per le attività aventi natura semplice o complessa;
- b) diversificazione delle procedure e dei tempi in relazione alle attività disciplinate da norme tecniche, rispetto a quelle che, in relazione alla loro peculiare natura, non sono riconducibili ad una espressa disciplina tecnica;
- c) disciplina dell'istituto di "inizio attività" di cui al comma 5 dell'articolo 3 del DPR 12 gennaio 1998 n. 37;
- d) adozione di strumenti telematici per il rilascio del certificato di prevenzione incendi;
- e) individuazione di un costo forfetario massimo per le attività semplici ed assoggettate a norme tecniche, che per quelle complesse.

I decreti legislativi saranno adottati su proposta del Ministro dell'interno di concerto con il Ministro dello sviluppo economico e con i Ministri dell'Economia e delle Finanze e delle Riforme e Innovazione nella Pubblica Amministrazione, previo parere delle competenti commissioni parlamentari. Decorsi trenta giorni, i provvedimenti possono essere emanati anche in mancanza di detti pareri. Entro i due anni successivi all'entrata in vigore dei decreti legislativi, possono essere adottati ulteriori decreti correttivi ed integrativi.

FARE SISTEMA IN RSA

Organizzazione, contenimento dei costi, valorizzazione delle risorse, collaborazione, qualità, sicurezza e coordinamento; sono queste le parole chiave per descrivere il percorso che interessa ed interesserà le RSA nei prossimi anni e che ne delineeranno gli sviluppi in termini di servizi e di efficienza.

«E' necessario garantire una stretta collaborazione tra Regione, Provincia, Comuni, RSA, fondazioni, per far sì che nelle residenze per anziani aumenti costantemente la qualità del servizio garantendo allo stesso tempo un'ottimizzazione e riduzione dei costi»; è l'auspicio dell'assessore alla Famiglia e alle attività socio-assistenziali Riccardo Minini della Provincia di Brescia che ha aperto i lavori del convegno FARE SISTEMA IN RSA.

Il convegno di cui forniamo sintesi in questo dossier, è un primo esperimento, riuscito, di partnership tra società di servizi che operano sul territorio in un'ottica di ottimizzazione delle risorse e di condivisione delle competenze.

Attorno al tavolo si sono seduti tecnici specializzati nel settore della sicurezza del gruppo Farco, operativo dal 1985 nel settore della sicurezza nel lavoro e punto di riferimento per le problematiche relative all'applicazione delle normative vigenti (D.Lgs. 626 in primis), e tecnici di Asset Work, società specializzata nell'implementazione di sistemi di qualità e nel supporto alle aziende in termini di consulenza di direzione, con la sponsorizzazione di Cassa Padana e il patrocinio della Provincia di Brescia, per provare a fornire ai partecipanti, quasi tutti addetti e specialisti nel settore RSA, alcuni strumenti operativi nell'organizzazione delle strutture che sono chiamati a gestire. Importante contributo è venuto poi dall'ospite del convegno, dr. Enrico Comberti, Responsabile SSVD Formazione e qualità dell'Azienda Ospedaliera Spedali Civili di Brescia, che ha presentato un esempio applicato di Clinic Governance in una struttura complessa come quella del più importante ospedale della provincia.



IL CONVEGNO

La situazione delle RSA è condensabile in un imperativo: "fornire prestazioni di migliore Qualità senza impegnare ulteriori risorse".

Ciò è il risultato dell'azione combinata di una serie di forze:

- l'estendersi del consumo di "servizi per la salute"
- il progressivo invecchiamento della popolazione
- la continua innovazione nel campo farmacologico e clinico
- l'incalzare delle tecnologie
- il continuo "assottigliamento" dei contributi regionali-statali solo per citare le più rilevanti.

La strada della pura riduzione dei costi e del miglioramento delle efficienze locali (di ufficio, reparto, dipartimento, etc.) è una strada "cieca", in quanto oltre ad non essere praticabile con continuità, non dà soluzioni reali e stabili alle necessità dell'organizzazione.

L'idea di una RSA vista come Sistema, aperta all'interazione con i fruitori dei propri servizi, è un modello che può generare valore reale per tutte le parti interessate. Lo strumento con cui è possibile realizzare questo modello è lo sviluppo di un Sistema di Gestione che permetta alla struttura di ripensarsi come Sistema, mettendo in discussione, razionalizzando e reingegnerizzando i processi interni.

Particolare rilievo assume in questa prospettiva il tema della gestione della salute e della sicurezza negli ambienti di lavoro, aspetto che oltre ad essere collocato nell'ambito di un più ampio Sistema di Gestione, vede importanti ricadute dirette verso l'utenza che usufruisce dei servizi erogati dalle strutture.

Organizzare il sistema di pr Quali cr

VALUTAZIONE DEI RISCHI esempio scheda mansione - 1

Mansione: ASA

Descrizione: Assistenza agli ospiti

Compiti ordinari:

- cure igieniche dell'ospite,
- cambio assorbenti e abbigliamento,
- assistenza nell'assunzione del pasto
- pulizia degli ambienti
- ...

Compiti occasionali:

- manicure-pedicure
- ...

Piano di lavoro – turno mattino

- 06-07.30: cure igieniche personali, cambio assorbenti e abbigliamento, ...
- 07.30-08.30: distribuzione, assistenza, ritiro colazione
- 08.30-10: sistemazione letti, pulizia camere, ...



VALUTAZIONE DEI RISCHI esempio scheda mansione - 2

Collaborazione con altro personale: un infermiere e tre ASA – giorno, 2 ASA - notte

Coordinamento: caposala

Reparto/area di lavoro:

- Nucleo RSA con 20 ospiti, di cui fino a 4 non autosufficienti, in 8 camere

Attrezzature e impianti utilizzati

- Letti ad altezza regolabile con azionamento elettrico
- Teli ad alto scorrimento
- Sollevatore (uno per nucleo)
- ...

Sostanze impiegate:

- detergenti e disinfettanti come da elenco prodotti
- in ogni nucleo è disponibile copia di tutte le schede di sicurezza



VALUTAZIONE DEI RISCHI esempio scheda mansione - 3

Modalità di lavoro:

- piano di lavoro di reparto predisposto da caposala
- procedura P01 – movimentazione degli ospiti
- procedura P02 – precauzioni prevenzione rischio biologico e infezioni
- ...

Orari:

- su turni a rotazione 06-14, 14-22, 22-06
- pausa 10 minuti a metà turno e 30 minuti pranzo o cena

Requisiti formativi di base:

- Diploma specifico

Rischi, cause e circostanze, stima del rischio

Rischio	Cause e circostanze di esposizione	stima
Chimico	Detergenti e disinfettanti Pulizia ambienti 2 ore/giorno Igiene ospite 1 ora/giorno	2



Nell'ottica di una gestione della "Casa di Riposo" come *sistema*, deve entrare in modo organico anche l'organizzazione della sicurezza e della prevenzione. Da questo punto di vista è possibile analizzare le criticità che possono nascere nell'organizzazione della sicurezza sul lavoro in strutture già di per sé molto complesse e che espongono i propri lavoratori a significativi rischi di natura professionale. La strada da percorrere è anche qui quella di una seria organizzazione del sistema aziendale, quella della formazione continua e quella della collaborazione tra i soggetti interni alla struttura e tra le diverse strutture di uno stesso territorio.

E' questa l'indicazione di massima che è possibile trarre da una valutazione relativa alla prima fase (con finalità prevalentemente conoscitiva) del *progetto sanità* (Progetti attuativi locali – comparto sanità) promosso dalla Regione Lombardia. I dati per ora a disposizione, e presentati come *report in progress*, sono stati esposti dall'ASL di Mantova in un convegno di presentazione della seconda fase del progetto (quella di verifica e di raccolta delle esperienze di eccellenza). A questi si possono aggiungere le osservazioni dell'ASL di Brescia volte a *portare ad un adeguato "standard" la gestione della sicurezza in tutte le RSA del territori e che sottolineano le misure di miglioramento riguardanti aspetti critici della gestione della salute e sicurezza dei lavoratori, a seguito delle indagini, condotte nelle residenze Socio Assistenziali nel corso della prima fase del progetto.*

In entrambe i casi viene sottolineata e sollecitata la necessità di organizzare in modo organico il sistema di prevenzione dato lo scollamento riscontrato tra le figure specifiche della prevenzione ed i responsabili "di linea". Risulta fondamentale quindi una stretta collaborazione tra i membri normalmente presenti nel servizio di prevenzione e protezione (Datore di Lavoro, RSPP, RLS, Medico competente, Dirigenti e Preposti) con le altre figure quali caposala, direttore sanitario, responsabile medico della struttura, responsabile manutenzione, direttore, segretario.

Prevenzione della sicurezza. Efficacia?

La collaborazione deve passare attraverso alcuni strumenti quali un sistema supervisione e controllo, gruppi di lavoro e la riunione periodica (art. 11 D.Lgs. 626).

Questo è il punto cruciale per passare da una visione della sicurezza come elemento estraneo all'azienda, di cui ci si occupa solo per obbligo normativo, alla visione e gestione della sicurezza come componente irrinunciabile dell'organizzazione aziendale.

In quest'ottica diventa importante il contributo che il documento di Valutazione dei rischi può dare ai processi di integrazione. Per essere efficace il documento deve riunire in sé i caratteri di completezza (deve essere esaustivo) e fruibilità (deve cioè essere disponibile, leggibile, contenere schede di sintesi per mansioni, compiti, operatori). In special modo dovranno essere evidenti gli obiettivi di miglioramento che presenteranno quindi obiettivi chiari, criterio di rilevanza, tempi definiti.

Organizzato il sistema aziendale e della sicurezza diviene poi necessaria l'implementazione concreta del sistema stesso anche e soprattutto tramite interventi di formazione. Questa dovrà essere basata su una reale analisi del fabbisogno formativo, da sviluppare sia a livello di SPP che a partire dalle indicazioni di tutti gli operatori della struttura, cui dovrà seguire una costante e misurabile verifica efficace.

Una organizzazione efficiente, per essere tale, ha inoltre necessità di intrattenere rapporti chiari e scambi di informazioni completi con appaltatori e azienda che svolgano lavori all'interno della struttura.

Tutta la documentazione relativa al sistema di prevenzione e protezione deve essere conservata con criteri di rintracciabilità e reperibilità e devono risultare chiari gli scadenziari delle manutenzioni, dei controlli preventivi, dei controlli periodici nonché le procedure di segnalazione dei guasti e i registri delle manutenzioni.

VALUTAZIONE DEI RISCHI
esempio scheda mansione - 4

Rischio	Cause e circostanze di esposizione	stima
Chimico	Detergenti e disinfettanti Pulizia ambienti 2 ore/giorno Igiene ospite 1 ora/giorno	2
MMP/MMC	Mediamente 20 volte al giorno con uso di sollevatori 4-5 volte al giorno in coppia letto/carrozzina Fornite istruzioni specifiche (I-01) Igiene in coppia 20 volte al giorno Rifacimento letti	4
Biologico	Contatto possibile con agenti infettanti durante le fasi di assistenza diretta all'ospite (igiene, cambio, pasti, mobilizzazione - circa 3 ore al giorno)	3
Stress Carico mentale Burn-out	Assistenza diretta all'ospite Relazioni con i familiari Gestione situazioni critiche	3
Ecc...	Comprendere anche i rischi generali legati alla struttura incendio, ambiente di lavoro, ecc.	



VALUTAZIONE DEI RISCHI
esempio scheda mansione - 5

Dispositivi di protezione individuale:

- calzature sanitarie antinfortunistiche
- guanti in vinile-lattice
- occhiali paraschizzi ...

Formazione:

- corrette procedure per la movimentazione dei carichi e dei pazienti,
- contenimento del rischio biologico,
- corretto utilizzo delle attrezzature di lavoro e dei DPI ...

Vaccinazioni

- HBV fortemente consigliata
- ...

Compatibilità con stato di gravidanza:

- mansione non compatibile

Piano dettagliato di sorveglianza sanitaria:

- controlli preventivi all'assegnazione alla mansione...
- programma annuale...




L'ORGANIZZAZIONE SISTEMICA DELLE RSA

Ogni Organizzazione è un Sistema e una RSA, in quanto Organizzazione spesso anche complessa, è quindi un Sistema.

Che cosa è un Sistema?

Un sistema è una rete di processi interdipendenti che lavorano insieme per il raggiungimento di un obiettivo. Senza Obiettivo non c'è Sistema ma soprattutto è necessario considerare che un Sistema deve avere un unico obiettivo (non può esserci più di un obiettivo, ma al più dei sotto-obiettivi).

Nell'organizzazione delle RSA esistono spesso esigenze diverse e quindi obiettivi diversi, settoriali; l'obiettivo di sistema dovrà invece essere la sintesi di bisogni diversi, dovrà essere condiviso e compreso da tutti i soggetti interessati e dovrà comportare l'allineamento dei valori delle persone con la visione che è stata delineata.

In una visione sistemica, il modo di operare delle persone è finalizzato a massimizzare il risultato finale, non l'ottimo locale.

La necessità principale della gestione sistemica dell'RSA è quella di esaminare costantemente le performances dell'organizzazione rispetto all'obiettivo finale e quindi è *fondamentale definire l'unità di misura dell'obiettivo.*

Sarà poi possibile stabilire i sotto-obiettivi di sistema che dovranno però essere coerenti con l'obiettivo di sistema, subordinati all'obiettivo di sistema, misurati con la stessa unità di misura con cui si misura l'obiettivo di sistema (o riconducibile all'unità di misura comune).

I passi per costruire un'organizzazione sistemica passeranno quindi dal tentativo costante di *Stabilizzare il sistema.*

Definire un obiettivo condiviso e misurabile permetterà di proteggere l'obiettivo del sistema dalla variabilità concentrando la difesa in pochi punti strategici e di conseguenza governare il sistema riducendo la variabilità e legando le misure "locali" all'obiettivo del sistema.

Non è possibile governare efficacemente un sistema instabile, ovvero un sistema "non in controllo"; gestire richiede la possibilità di prevedere ed anche la pianificazione più semplice richiede la capacità di anticipare gli eventi.

La prevedibilità di un processo può essere monitorata e misurata tramite la "carta di controllo" o carta del comportamento del processo attraverso cui si può comprendere e prevedere il suo funzionamento, quindi indirizzarlo.

UN SISTEMA PER LA GOVERNANCE

Il tema della "Governance" in una struttura sanitaria è fondamentale per il miglioramento della qualità e per l'ottimizzazione di costi e risorse.

Il Dr. Enrico Comberti, Responsabile SSVD Formazione e Qualità AO Spedali Civili, ha proposto un sistema di *Clinical Governance* intesa non come la nuova, ennesima, metodologia per il miglioramento della qualità, ma piuttosto come la costruzione della infrastruttura necessaria al pieno utilizzo delle metodologie già conosciute e, come stimolo ad un ripensamento critico rispetto al modo in cui tali strumenti sono stati fino ad oggi impiegati.

Oggi le attività sanitarie sono condizionate da elevata variabilità, urgenze, vincoli economici esterni, continuo cambiamento delle regole; questi fattori si associano a difficoltà di programmazione e difficoltà nella misurazione dei risultati.

In un contesto simile bisogna ridurre al minimo le possibilità che altre variabili interne all'organizzazione si sommino alle precedenti; l'organizzazione deve dotarsi di un "Sistema di Clinical Governance".

Fino ad ora gli approcci metodologici hanno seguito due filoni distinti e non integrati: l'approccio organizzativo-manageriale (TQM, CQI, Certificazione ISO 9000 e Accreditamento Istituzionale) oppure un approccio medico-tecnico (Linee Guida, Evidence Based Medicine Accreditamento professionale).

Oggi è sempre più evidente la necessità di un approccio integrato che si basi sulla creazione di una infrastruttura con la logica ISO 9000 basata su alcuni principi quali:

- coinvolgimento del personale;
- approccio per processi;
- decisioni basate sui dati di fatto.

L'approccio deve tendere a ricondurre gli strumenti di organizzazione e gestione ad un unico sistema integrato e organico, che permetta una visione sistemica della complessità di una struttura.

Elemento fondamentale di un buon sistema sono gli Audit; interni o esterni, audit organizzativi, Audit per la sicurezza, Audit clinici, Audit civici, questi strumenti dovranno sempre più essere momenti di verifica e opportunità crescita e miglioramento.

Obblighi dei medici nei casi di infortunio e malattia professionale

Guida della Regione Lombardia per i medici

I certificati dell'infortunio

I certificati di malattia professionale



La Direzione Regionale Lombardia dell'Inail e la Direzione Generale Sanità della Regione Lombardia hanno realizzato una guida rivolta ai medici di medicina generale, ai medici competenti e ai medici specialisti per l'assolvimento degli obblighi di legge che ogni sanitario deve adempiere in caso di infortunio e/o di malattia professionale. Il documento contiene, in allegato, i modelli per l'assolvimento dei relativi obblighi, ai fini di una corretta gestione delle situazioni in oggetto, per consentire la migliore tutela degli infortunati sul lavoro e dei soggetti affetti da patologie di origine lavorativa. La modulistica, con le relative istruzioni per la compilazione, è scaricabile anche da Internet all'indirizzo: www.inail.it (assicurazione - modulistica - certificazione medica).

Prima di descrivere le procedure in oggetto è importante ricordare che l'infortunio è un evento che si è verificato per causa violenta in occasione di lavoro, da cui deriva la morte o un'inabilità permanente al lavoro, assoluta o parziale, ovvero un'inabilità temporanea assoluta che comporta l'astensione dal lavoro per più di tre giorni. Dall'infortunio può derivare sia una temporanea inabilità assoluta di durata superiore a tre giorni, sia un danno biologico permanente (D.M. 38/2000). La malattia professionale invece è invece quella contratta nell'esercizio e a causa di determinate lavorazioni rischiose.

OBLIGHI DI LEGGE IN CASO DI INFORTUNIO.

In caso di infortunio il medico deve compilare il **certificato medico di infortunio**, che può essere: primo, continuativo o definitivo.

Il **primo certificato** medico di infortunio è un atto consente all'INAIL di avviare l'istruttoria per l'erogazione delle prestazioni nei confronti dell'assicurato. La modulistica prevista dall'INAIL è in triplice copia: la copia per l'infortunato e la copia per l'INAIL sono complete di diagnosi, la copia per il datore di lavoro è priva di ogni riferimento alla diagnosi.

Il medico:

- consegna all'infortunato il certificato completo di diagnosi perchè lo trasmetta all'INAIL, oppure lo invia direttamente all'INAIL dopo avere acquisito il consenso dell'interessato;
- consegna all'infortunato il modulo privo di diagnosi per il datore di lavoro.

Il datore di lavoro, a sua volta, inoltra all'INAIL il certificato e la denuncia entro due giorni o entro 24 ore se si tratta di infortunio mortale o di infortunio per il quale si prevede il pericolo di morte.

Il **certificato continuativo** documenta il protrarsi dell'inabilità temporanea assoluta.

Il **certificato definitivo** attesta la possibilità dell'assistito di riprendere le proprie mansioni lavorative.

Il certificato medico di infortunio deve contenere: generalità del lavoratore; giorno e ora in cui è avvenuto l'infortunio; le cause e le circostanze dell'infortunio, anche in riferimento a eventuali carenze di misure di igiene e di prevenzione; la natura e la precisa sede anatomica della lesione, il rapporto con le cause denunciate, le eventuali alterazioni preesistenti.

Il **certificato di referto nell'infortunio** ha invece lo scopo di segnalare un episodio su cui l'Autorità Giudiziaria è tenuta a indagare per ricercare eventuali responsabilità penali. Sono perseguibili di ufficio i casi nei quali da un infortunio lavorativo derivi la morte del lavoratore, oppure una lesione grave o gravissima. La lesione personale è considerata grave se dal fatto deriva una malattia che metta in pericolo la vita della persona offesa, ovvero una malattia o

un'incapacità di attendere alle ordinarie occupazioni per un tempo superiore ai quaranta giorni oppure se il fatto produce l'indebolimento permanente di un senso o di un organo. La lesione personale è considerata gravissima, se invece dal fatto deriva una malattia certamente o probabilmente insanabile, la perdita di un senso, la perdita di un arto o una mutilazione che renda l'arto inservibile, la perdita dell'uso di un organo o della capacità di procreare, una permanente e grave difficoltà della favella, la deformazione, ovvero lo sfregio permanente del viso.

Il referto deve pervenire, entro quarantotto ore o, se sussiste pericolo nel ritardo, immediatamente, al Pubblico Ministero o a qualsiasi altro ufficiale di Polizia Giudiziaria (Carabinieri, Polizia di Stato, Servizio Prevenzione e Sicurezza Ambienti di Lavoro della ASL) del luogo in cui il medico ha prestato la propria opera o assistenza.

Il referto deve contenere: le generalità del proprio assistito; il luogo ove l'assistito attualmente si trova; il tempo e le altre circostanze dell'intervento medico; le notizie che servono a stabilire le circostanze del fatto; i mezzi con i quali il fatto è stato commesso; gli effetti scaturiti o che potranno scaturire dall'evento.

Il referto non deve essere compilato qualora si esponga l'assistito a procedimento penale (ad esempio nel caso di titolare artigiano che abbia riportato una lesione per mancata osservanza delle necessarie misure preventive).

OBBLIGHI DI LEGGE IN CASO DI MALATTIE PROFESSIONALI.

In caso di malattia professionale, il medico deve compilare il certificato medico di malattia professionale, con finalità assicurativo-previdenziali.

Il **certificato medico di malattia professionale**, come il certificato di medico infortunio, può essere primo, continuativo o definitivo.

La modulistica prevista dall'INAIL è in triplice copia: la copia per il lavoratore affetto da malattia professionale e la copia per l'INAIL sono complete di diagnosi, la copia per il datore di lavoro è priva di ogni riferimento alla diagnosi.

Il medico:

- consegna al lavoratore affetto da malattia professionale il certificato completo di diagnosi perchè lo trasmetta all'INAIL oppure lo invia direttamente all'INAIL dopo aver acquisito il consenso dell'interessato;
- consegna al lavoratore affetto da malattia professionale il modulo privo di diagnosi per il datore di lavoro, che può essere consegnato entro 15 giorni.

Il datore di lavoro deve inoltrare all'INAIL il certificato e la denuncia entro i cinque giorni successivi alla consegna da parte del lavoratore.

Il **certificato continuativo** documenta il protrarsi dell'inabilità temporanea assoluta.

Il **certificato definitivo** attesta la possibilità dell'assistito di riprendere le proprie mansioni lavorative.

Il **certificato deve contenere**: generalità del lavoratore; datore di lavoro attuale; lavorazione o sostanza che avrebbero determinato la malattia; datori di lavoro esercenti tali lavorazioni se diversi dall'attuale; periodi nei quali l'ammalato è stato addetto a queste lavorazioni con specificate le mansioni; sintomatologia accusata; esame obiettivo; diagnosi; prognosi; data di inizio della completa astensione dal lavoro; data di compilazione del certificato.


Il **certificato di referto nella malattia professionale** va compilato dal medico una volta diagnosticata la malattia professionale, al fine di presentare una denuncia all'autorità giudiziaria. Alcune Procure, con specifiche direttive, hanno individuato nei servizi di Prevenzione e Sicurezza delle ASL i destinatari dei referti di malattia professionale. I servizi PSAL assolvono le funzioni di Polizia Giudiziaria.

Il referto deve contenere le stesse informazioni previste dal "primo certificato medico" di malattia professionale.

Il referto non deve essere compilato qualora si esponga l'assistito a procedimento penale (ad esempio nel caso di ipoacusia del titolare artigiano).

Infine, infine il medico è tenuto alla compilazione del certificato di **denuncia-segnalazione**, che va trasmesso alla Direzione Provinciale del Lavoro, alla ASL competente per il territorio dove è situata l'azienda e all'INAIL competente in base al domicilio dell'assicurato. Questo certificato ha finalità preventive, poiché segnala situazioni meritevoli di valutazione agli enti competenti.

Fonte: Obblighi dei medici nei casi di infortunio e malattia professionale. Inail Direzione Regionale Lombardia – Regione Lombardia, Direzione Generale Sanità – 2005



Carrelli elevatori: la zona di ricarica

Zone di ricarica: i pericoli

I carrelli elevatori sono diventati strumenti di lavoro ordinario per la movimentazione delle merci all'interno delle ditte; essi sono prevalentemente azionati elettricamente tramite batterie di accumulatori installate a bordo.

Periodicamente, in genere al termine della giornata o della settimana, le batterie devono essere ricaricate per essere pronte all'uso alla ripresa del lavoro.

La ricarica avviene sovente senza nessuna sorveglianza o con una sorveglianza generica e non specialistica (es. durante la notte ed il fine settimana: la sicurezza è quindi affidata ai dispositivi automatici di controllo della corrente di carica e di apertura del circuito a fine carica.)

I caricatori sono dislocati in luoghi confinati (locali appositi) ed anche in luoghi non confinati (zone di carica) che presentano pericoli di diversa natura.

Esistono pericoli di diversa natura:

- derivanti dall'elettrolito (soluzione acquosa di acido solforico al 30 – 35%), per evitare i quali occorre utilizzare occhiali, guanti e grembiule durante il abboccamento degli accumulatori.
- di surriscaldamento e cortocircuito. In proposito occorre fare attenzione:
 - al dimensionamento dei cavi di collegamento ed all'usura dell'isolante soggetto a movimento nell'uso e al contatto con la soluzione acquosa di acido solforico;
 - al serraggio dei terminali dei cavi, per evitare che si allentino durante la carica;
 - ai terminali degli accumulatori che possono essere accidentalmente cortocircuitati con attrezzi metallici ed anche con oggetti metallici personali (es. bracciali e cinturini).

Per sicurezza nei confronti degli effetti termici è opportuno eseguire ogni operazione in prossimità dei terminali degli accumulatori fuori tensione, comprese quelle relative al circuito di carica.

Le batterie di accumulatori dei trattori e carrelli hanno tensione nominale variabile da 24 V a 120 V, senza riferimenti a terra (isolante); pertanto nelle zone di carica può esistere anche il pericolo di contatto diretto: in considerazione delle necessità operative, la protezione è in genere attuata mediante ostacoli e segnaletica di sicurezza.

Infine nelle zone di carica esistono pericoli di esplosione derivanti dall'emissione di idrogeno e ossigeno dagli accumulatori. L'idrogeno è infatti un gas infiammabile mentre l'ossigeno è un comburente che va ad arricchire la quantità di ossigeno dell'aria, in modo da poter creare, in determinate condizioni, atmosfere esplosive.

Art. 303 D.P.R. 27/03/1955, n. 547

I locali contenenti accumulatori, i quali, in relazione alla loro cubatura ed alla capacità e tipo delle batterie in essi esistenti, possono presentare pericoli di esplosione delle miscele gassose, devono:

- a) essere ben ventilati;
- b) non contenere macchine di alcun genere né apparecchi elettrici o termici;
- c) essere illuminati secondo le disposizioni dell'articolo 332 (l'illuminazione elettrica può essere effettuata solo dall'esterno per mezzo di lampade collocate in nicchie munite, verso l'interno del luogo da illuminare, di robuste lastre di vetro a chiusura ermetica. Nei casi in cui non sia tecnicamente possibile effettuare una conveniente illuminazione elettrica con lampade collocate in nicchie chiuse è ammesso l'impiego di lampade protette da un robusto involucro di vetro a chiusura ermetica, comprendente anche il portalampade e le relative connessioni con i conduttori di alimentazione. In questi impianti i conduttori elettrici devono essere adeguatamente isolati e protetti con guaine resistenti).
- d) tenere esposto, sulla porta di ingresso, un avviso richiamante il divieto di fumare e di introdurre lampade od altri oggetti a fiamma libera.

Nei luoghi di carica non confinati il danno conseguente ad una eventuale esplosione può essere elevato, sia per la violenza dell'esplosione, che per la possibilità di incendio di eventuali materiali combustibili presenti nelle zone circostanti (zone di carica). Occorre pertanto prendere adeguati provvedimenti per ridurre a valori trascurabili la probabilità di formazione di atmosfere esplosive.

CARATTERISTICHE ZONE DI CARICA

Lo sviluppo maggiore di idrogeno si ha durante la fase finale della carica a fondo ed in quella di proseguimento della carica oltre la fase di massificazione (sovraccarica).

L'idrogeno ha il limite inferiore di esplosività dell'aria del 4% ed il limite superiore del 75%. Per tutte le concentrazioni intermedie, la miscela idrogeno - aria è tale che un fenomeno chimico anche piccolissima energia (es. temperatura eccessiva, arco elettrico, scintille, fiamma libera ecc.) può provocarne l'esplosione. Come noto, l'idrogeno è molto più leggero dell'aria (densità relativa 0.007 a pressione e temperatura ordinarie); pertanto tende a salire ed accumularsi in tutte le sacche eventualmente presenti nella parte alta del locale.

In zone di ricarica predisposte all'aperto, generalmente è sufficiente che sono siano presenti barriere che impediscano la libera circolazione dell'aria in tutte le direzioni (soprattutto verso l'alto), per avere una ventilazione tale da limitare il pericolo di esplosione nelle immediate vicinanze degli accumulatori.

Nei luoghi al chiuso, le raccomandazioni per la carica riportate nella norma CEI EN 50272-3 "Requisiti di sicurezza per batterie di accumulatori e loro installazioni. Parte 3: Batterie di trazione" forniscono le condizioni da verificare al fine di mantenere la concentrazione di idrogeno al di sotto del 4% sopra citato, in modo da ridurre al minimo il rischio legato alla presenza di atmosfere esplosive.

In particolare sono poste indicazioni in merito alla **superficie libera minima da garantire per le aperture di immissione e uscita d'aria del locale.**

Locali ben ventilati devono avere un volume libero di almeno 2,5 volte la portata d'aria necessaria per la ventilazione del luogo di installazione, mentre le aperture di ingresso e uscita d'aria devono trovarsi preferibilmente su muri opposti e, se sullo stesso muro, a distanza minima fra loro di 2 m. Quando la portata d'aria non può essere ottenuta con la ventilazione naturale, deve essere usata la ventilazione forzata.

Nel caso in cui le condizioni indicate all'interno della norma siano verificate, si può affermare che nel campo lontano l'atmosfera esplosiva non si può formare; ciò non esclude che nelle immediate vicinanze delle batterie (per una raggio pari a 0,5 m) la zona pericolosa non sia presente. In tale zona la norma vieta la presenza di fiamme, scintille, archi o dispositivi incandescenti (temperatura massima di superficie 300 °C). In particolare:

- le aree di carica devono essere chiaramente individuate da contrassegni permanenti della superficie dell'area;
- in caso di lavoro sulle batterie si deve aver cura di non indossare indumenti o calzature che favoriscano la creazione di cariche elettrostatiche, ed i panni assorbenti per la pulizia delle batterie devono essere anti-

statici e inumiditi con sola acqua;

- per le fasi di carica o di controllo della batteria, sui lati da cui si deve accedere devono essere previsti spazi di passaggio di 0,8 m.

Si sottolinea inoltre che, per garantire costantemente i ricambi di aria necessari ed evitare il pericolo che si accumuli idrogeno nelle eventuali sacche e sottotetti dell'edificio, la ventilazione della zona può essere realizzata con aerazioni naturali assistite da sistema di estrazione artificiale dell'aria. Tale sistema può essere

- generale, cioè realizzato in modo da interessare tutta l'atmosfera del locale, con le bocche di aspirazione lontane dagli accumulatori. Tale sistema si può attuare quando il soffitto è relativamente basso ed ha una conformazione tale da escludere la possibilità di accumulo di idrogeno in sacche del sottotetto;
- localizzato, quando non si vuole che l'idrogeno interessi tutta, o gran parte, dell'atmosfera del locale. Questo sistema si può realizzare in diversi modi:

- con le bocche di aspirazione poste nelle immediate vicinanze degli accumulatori, in modo da aspirare l'idrogeno prima che si diffonda nell'aria, ad esempio con manichette flessibili fissate al carrello;

- con cappe di aspirazione poste in prossimità degli accumulatori, ma non nelle immediate vicinanze, da realizzare in modo tale da interessare i vapori emessi dagli accumulatori di tutti i carrelli; l'aria di diluizione è aspirata dal luogo dove avviene la carica ed espulsa assieme ai gas prodotti dagli accumulatori tramite le condotte di aspirazione e scarico del ventilatore.



Privacy ufficio - linee guida garante

Uso di internet e della posta elettronica

La privacy in azienda

Il Garante per la Privacy è intervenuto nelle scorse settimane con un provvedimento che chiarisce i comportamenti che l'azienda può, o non può, mettere in atto per garantire un corretto uso di internet da parte dei dipendenti.

Il provvedimento ribadisce la necessità di garantire la riservatezza della corrispondenza e dei siti visitati. Per raggiungere tale obiettivo, il Garante propone alcune modalità operative che possono essere messe in atto per evitare l'abuso da parte del lavoratore, sia nell'uso della posta elettronica che nella "navigazione" in internet, in modo da prevenire la necessità dei controlli. **In ogni caso il lavoratore deve conoscere PRIMA quali eventuali controlli il datore di lavoro intende mettere in atto.**

I datori di lavoro pubblici e privati non possono controllare la posta elettronica e la navigazione in Internet dei dipendenti, se non in casi eccezionali. Spetta al datore di lavoro definire le modalità d'uso di tali strumenti ma tenendo conto dei diritti dei lavoratori e della disciplina in tema di relazioni sindacali.

La questione è particolarmente delicata, perché dall'analisi dei siti web visitati si possono trarre informazioni anche sensibili sui dipendenti e i messaggi di posta elettronica possono avere contenuti a carattere privato. Occorre prevenire usi arbitrari degli strumenti informatici aziendali e la lesione della riservatezza dei lavoratori.

L'Authority prescrive innanzitutto ai datori di lavoro di informare con chiarezza e in modo dettagliato i lavoratori sulle modalità di utilizzo di Internet e della posta elettronica e sulla possibilità che vengano effettuati controlli. Il Garante vieta poi la lettura e la registrazione sistematica delle e-mail così come il monitoraggio sistematico delle pagine web visualizzate dal lavoratore, perché ciò realizzerebbe un controllo a distanza dell'attività lavorativa, vietato dallo Statuto dei lavoratori. Viene inoltre indicata tutta una serie di misure tecnologiche e organizzative per prevenire la possibilità, prevista solo in casi limitatissimi, dell'analisi del contenuto della navigazione in Internet e dell'apertura di alcuni messaggi di posta elettronica contenenti dati necessari all'azienda.

Il provvedimento raccomanda l'adozione da parte delle aziende di un disciplinare interno (regolamento o procedura), definito coinvolgendo anche le rappresentanze sindacali, nel quale siano chiaramente indicate le regole per l'uso di Internet e della posta elettronica.

LE MISURE PREVENTIVE PER EVITARE L'ABUSO NELL'USO DI INTERNET

Il datore di lavoro è chiamato ad adottare ogni misura in grado di prevenire il rischio di utilizzi impropri, così da ridurre controlli successivi sui lavoratori.

Il Garante propone alcune strade percorribili:

- individuare preventivamente i siti considerati correlati o meno con la prestazione lavorativa;
- utilizzare filtri che prevenivano determinate operazioni, quali l'accesso a siti inseriti in una sorta di black list o il download di file musicali o multimediali.

Per quanto riguarda la posta elettronica, è opportuno che l'azienda:

- renda disponibili anche indirizzi condivisi tra più lavoratori (info@ente.it; commerciale@ente.it; ufficio-reclami@ente.it), rendendo così chiara la natura non privata della corrispondenza;
- valuti la possibilità di attribuire al lavoratore un altro indirizzo (oltre quello di lavoro), destinato ad un uso personale;
- preveda, in caso di assenza del lavoratore, messaggi di risposta automatica con le coordinate di altri lavoratori cui rivolgersi;
- metta in grado il dipendente di delegare un altro lavoratore (fiduciario) a verificare il contenuto dei messaggi a lui indirizzati e a inoltrare al titolare quelli ritenuti rilevanti per l'ufficio, ciò in caso di assenza prolungata o non prevista del lavoratore interessato e di improrogabili necessità legate all'attività lavorativa.

Qualora queste misure preventive non fossero sufficienti a evitare comportamenti anomali, gli eventuali controlli da parte del datore di lavoro devono essere effettuati con gradualità. In prima battuta si dovranno effettuare verifiche di reparto, di ufficio, di gruppo di lavoro, in modo da individuare l'area da richiamare all'osservanza delle regole. Solo successivamente, ripetendosi l'anomalia, si potrebbe passare a controlli su base individuale.

Il Garante ha chiesto infine particolari misure di tutela in quelle realtà lavorative dove debba essere rispettato il segreto professionale garantito ad alcune categorie, come ad esempio i giornalisti.

illuminazione di emergenza: nuova norma UNI 11222

Procedure per le verifiche periodiche e la manutenzione

L'illuminazione di Emergenza fornisce un contributo indispensabile ad una efficace gestione di quelle situazioni, che all'improvviso, possono trasformare le nostre normali attività in possibili condizioni di pericolo. Di conseguenza non è sufficiente limitarsi ad installare apparecchi e componenti sicuri conformi alle norme (Legge 46/90 sulla sicurezza degli impianti), ma è indispensabile assicurarsi dell'efficienza degli apparecchi e componenti stessi nel tempo. Vigenti disposizioni legislative impongono verifiche periodiche da riportare su un apposito "Registro dei Controlli Periodici", per assicurare il corretto funzionamento degli apparecchi di illuminazione di emergenza nel tempo.

Decreto Ministeriale 20 maggio 1992 N° 569 "Regolamento contenente norme di sicurezza antincendio per gli edifici storici e artistici destinati a musei, gallerie, esposizioni e mostre"

Art. 10 Gestione della sicurezza

Art. 11 Piani di emergenza e istruzione di sicurezza

Decreto Ministeriale 26 agosto 1992 "Norme di prevenzione incendi per l'edilizia scolastica"

Art. 12 Norme di esercizio

Decreto Ministeriale 9 aprile 1994 "Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per la costruzione e l'esercizio delle attività turistico alberghiere"

Art. 16 Registro dei controlli

Decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1995 N° 418 "Regolamento concernente norme di sicurezza antincendio per gli edifici di interesse storico-artistico destinati a biblioteche ed archivi"

Art. 10 Piani di intervento e istruzioni di

sicurezza

Decreto Ministeriale 18 marzo 1996 "Norme di sicurezza per la costruzione e l'esercizio degli impianti sportivi"

Art. 19 Gestione della sicurezza

Decreto Ministeriale 19 agosto 1996 "Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, costruzione ed esercizio dei locali di intrattenimento e pubblico spettacolo"

Art. 18.6 Registro della sicurezza antincendio

Decreto Legislativo 19 settembre 1994 N° 626 "Attuazione delle Direttive CEE riguardanti il miglioramento della sicurezza e della salute del lavoratore sul luogo di lavoro pubblico e privato"

Art. 2 Definizioni

r) Regolare manutenzione di ambienti, attrezzature, macchine ed impianti con particolare riguardo ai dispositivi di sicurezza in conformità alla indicazione dei fabbricanti

Decreto Ministeriale 10 marzo 1998 "Criteri generali di sicurezza antincendio e per la gestione dell'emergenza nei luoghi di lavoro" Allegato VI Controlli e manutenzione sulle misure di protezione antincendio

UNI ha recentemente pubblicato una norma nazionale : **UNI 11222:2006**, messa a punto dalla commissione "Luce e illuminazione".

La norma specifica le procedure per effettuare le verifiche periodiche, la manutenzione, la revisione ed il collaudo degli impianti per l'illuminazione di sicurezza negli edifici, costituiti da apparecchi per illuminazione di emergenza - sia di tipo autonomo sia di tipo centralizzato - e di altri eventuali componenti utilizzati, al fine di garantirne l'efficienza operativa.



Le verifiche periodiche che riguardano gli apparecchi di illuminazione e segnalazione di sicurezza possono essere suddivise in tre tipologie:

- verifica di funzionamento;
- verifica dell'autonomia;
- verifica generale.

La **verifica di funzionamento** consiste nell'effettuazione, in aggiunta alle ulteriori indicazioni eventualmente fornite dal costruttore (foglio di istruzioni) e/o dall'installatore, delle seguenti attività:

- apparecchi con batterie interne o con alimentazione centralizzata:

a) verifica dell'effettivo intervento in emergenza di tutti gli apparecchi,

b) verifica delle condizioni costruttive degli apparecchi con eventuale sostituzione delle lampade o dei particolari di materia plastica danneggiati,

c) verifica della operatività del sistema di inibizione, dove presente;

- sistema di alimentazione centralizzata:

d) verifica delle indicazioni/segnalazioni fornite dal pannello/display del gruppo soccorritore,

e) verifica della operatività del sistema di inibizione, dove presente,

f) verifica delle corrette operazioni del sistema nel funzionamento di emergenza mediante le indicazioni/segnalazioni fornite dallo stesso.

Le verifiche nei punti a), b) ed f) devono essere eseguite con frequenza almeno mensile, mentre

per le verifiche nei punti c), d) ed e) la frequenza di effettuazione deve essere settimanale.

La **verifica dell'autonomia** è articolata nella verifica dell'intervento e della durata di funzionamento in modalità emergenza mediante procedure di simulazione di interruzione o interruzione dell'alimentazione ordinaria e misurazione della durata di accensione di tutti gli apparecchi.

La **verifica generale** consiste nella verifica complessiva dell'efficienza degli apparecchi di sicurezza o dell'alimentazione centralizzata (gruppo soccorritore) e del rispetto dei requisiti illuminotecnici di progetto mediante esecuzione delle seguenti operazioni:

- *apparecchi con batterie interne o con alimentazione centralizzata:*

a) verifica del grado d'illuminamento di locali, percorsi, scale di sicurezza, ostacoli ausiliari di sicurezza, ecc. nel rispetto di quanto richiesto dall'ambiente di installazione dalla legislazione vigente e dalle norme di buona tecnica in vigore,

b) verifica dell'integrità e leggibilità dei segnali di sicurezza in relazione alle distanze di visibilità,

c) verifica del degrado delle lampade o dei tubi fluorescenti (assenza di annerimento),

d) verifica del numero e della tipologia degli apparecchi installati, con relativi dati di ubicazione e di prestazioni illuminotecniche (lumen) in conformità con il progetto originale;

- *gruppo soccorritore centralizzato:*

e) verifica del funzionamento del comando di spegnimento d'emergenza del soccorritore in corrente alternata (c.a.) (pulsante a fungo),

f) verifica della tensione d'uscita in emergenza e del valore di carico,

g) verifica del sistema di inibizione, se presente,

h) verifica delle protezioni da cortocircuito e sovraccarico nel funzionamento in emergenza,

i) verifica delle protezioni selettive.

Le verifiche generali sopra indicate devono essere effettuate con frequenza almeno annuale (è consigliata una periodicità semestrale).

Gli interventi devono essere eseguiti da personale qualificato in possesso di adeguata formazione e devono essere annotati sull'apposita scheda del registro dei controlli periodici.

La certificazione energetica degli edifici

Modifiche al 192/05

E' stato **pubblicato in Gazzetta Ufficiale** (n. 26 dell'1 febbraio 2007) il Decreto Legislativo 311 del 29 dicembre 2006 che modifica il Dlgs 192/2005 "Attuazione della direttiva 2002/91/CE sul rendimento energetico in edilizia".

Vengono presi in esame essenzialmente i consumi di energia per :

- riscaldamento e ventilazione degli ambienti;
- produzione di acqua calda sanitaria;
- climatizzazione estiva;
- illuminazione.

Dall'applicazione del presente decreto sono escluse le seguenti categorie di edifici e di impianti:

- edifici di particolare interesse storico;
- fabbricati industriali, artigianali e agricoli riscaldati solo da processi per le proprie esigenze produttive;
- fabbricati isolati con superficie utile < 50 m²;
- impianti installati ai fini del processo produttivo realizzato nell'edificio, anche se utilizzati, in parte non preponderante, per gli usi tipici del settore civile.

Per tutti gli altri casi sono previsti dei requisiti minimi da rispettare in materia di efficienza energetica.

Nel nuovo decreto sono previste numerose modifiche e nuovi appuntamenti lungo l'anno 2007, e per gli anni 2008, 2009 e 2010.

Facciamo qualche esempio pratico. Nel caso di compravendita di un intero immobile, superiore a 1000 metri quadrati, a partire dal 1° luglio 2007 il nuovo decreto prevede l'estensione dell'obbligo di certificazione energetica (per ora applicabile al solo servizio di riscaldamento) agli edifici esistenti. Dal 1° luglio 2008 l'obbligo riguarderà anche gli edifici sotto i 1000 metri quadrati, sempre nel caso di compravendita dell'intero immobile. Dal 1° luglio 2009, invece, il certificato di efficienza energetica

sarà reso obbligatorio anche per la compravendita dei singoli appartamenti. Dal 1° luglio 2007 tutti i contratti, nuovi o rinnovati, relativi alla gestione dell'impianto termico o di climatizzazione degli edifici pubblici devono prevedere la predisposizione dell'attestato entro i primi 6 mesi con esposizione al pubblico della targa energetica.

Dal 1° gennaio 2007, l'attestato di certificazione energetica dell'edificio è necessario per accedere agli incentivi pubblici ed agli sgravi fiscali per interventi finalizzati al miglioramento delle prestazioni energetiche degli edifici o degli impianti.

A parziale rettifica di quanto sopra si deve sottolineare che il nuovo decreto sul Conto Energia n. 45 del 23 febbraio, decreto che disciplina l'accesso alle

tariffe incentivanti per chi produce energia attraverso impianti fotovoltaici, e fissa le tariffe da un minimo di 36 ad un massimo di 49 centesimi di euro per kWh prodotto, innalzandole rispetto alla normativa precedente, richiede la certificazione energetica dell'edificio solo per avere diritto al premio aggiuntivo (art. 7 dello stesso decreto) e non più requisito per accedere alle tariffe incentivanti.

LINEE GUIDA PER LA CERTIFICAZIONE ENERGETICA EDIFICI

Era prevista per il mese di febbraio l'emanazione delle linee guida per i criteri di certificazione energetica degli edifici, ma dal Ministero dello Sviluppo Economico, ancora, non c'è stata nessuna novità in merito.

Fino all'entrata in vigore delle suddette linee guida, la certificazione energetica per i nuovi edifici può però essere temporaneamente sostituita da un attestato di qualificazione, elaborato dal progettista o dal direttore dei lavori e presentato al Comune di competenza contestualmente alla dichiarazione di fine lavori senza oneri aggiuntivi per il committente.



CLASSE DI EFFICIENZA ENERGETICA

Classe di consumo		PEH	PEG
Casa passiva	< 15kW/m ² a		
A	< 30kW/m ² a		
B	< 50 kW/m ² a		
C	< 70 kW/m ² a	◀ 67	
D	< 90 kW/m ² a		
E	<120 kW/m ² a		◀ E 111
F	<160 kW/m ² a		
G	>160 kW/m ² a		

Come può essere fatta la valutazione dei consumi e relativa classificazione ?

Per quanto riguarda la valutazione dei consumi energetici degli edifici è possibile applicare :

- un approccio rigoroso;
- un approccio pragmatico;
- un approccio estimativo;
- un approccio storicista.

L'approccio rigoroso

Prevede l'impiego di metodi di calcolo "complessi", basati su modelli fisico matematici degli edifici, in grado di prevedere i consumi di energia termica ed elettrica giornalieri, mensili ed annuali ed i costi di esercizio, a partire da una ricca serie di dati di input (condizioni climatiche esterne, descrizione fisica dell'edificio, descrizione del sistema impiantistico, dati economici).

Tale approccio non sembra essere utilizzabile per una certificazione energetica a larga scala.

L'approccio pragmatico

Prevede l'impiego di metodi di calcolo "semplificati", come ad esempio quelli proposti dalle attuali norme UNI, in grado di valutare il fabbisogno energetico di un edificio in condizioni standard, ma non di garantire l'esattezza del risultato, in quanto gli intervalli di valori entro cui il calcolatore può porre volontariamente o involontariamente i dati di input possono essere tali da portare a risultati assai diversi.

Tale approccio è utilizzabile per una certificazione energetica a piccola scala in quanto richiede tempi e costi elevati

L'approccio estimativo

È applicabile solo agli edifici esistenti

Prevede l'impiego di metodi che effettuano

una valutazione dei consumi energetici su base convenzionale, anche a partire da un assai contenuto numero di dati, poiché tengono conto dell'appartenenza del singolo edificio ad un certo insieme omogeneo di edifici (per epoca di costruzione, destinazione d'uso, tipologia costruttiva ecc.).

Tale approccio è utilizzabile per una certificazione energetica su larga scala degli edifici esistenti in quanto richiede tempi e costi limitati e, entro certi limiti, può essere operato dall'utente finale.

L'approccio storicista

È applicabile solo agli edifici esistenti.

Prevede la raccolta dei dati di consumo energetico a partire dai dati di consumo energetico annuale, in forma di consumo di combustibile, di consumo di energia termica o di costo di esercizio.

Tale approccio è utilizzabile per una certificazione energetica su larga scala, richiede tempi e costi limitati e, entro certi limiti, può essere operato dall'utente finale.

CONSIDERAZIONI FINALI

Dato che in Italia, la mancata emanazione dei decreti contenenti i criteri generali e le metodologie di calcolo per la certificazione energetica degli edifici sta determinando una proliferazione di strumenti e metodi messi a punto da diversi soggetti, con l'inevitabile risultato di provocare disorientamento negli utenti finali, che ancora non hanno maturato una grande esperienza sul fronte della certificazione energetica degli edifici e sugli aspetti energetici del costruire in generale; è auspicabile che l'emanazione delle linee guida avvenga quanto prima, al fine di effettuare la classificazione degli edifici con modalità comuni su tutto il territorio nazionale.



CAFFERATI

COPERTURE E RIMOZIONI



Iscrizione Albo Nazionale Gestori Rifiuti

Sede Legale: via Artigianale, 2 - 25030 - Lograto (BS)

Sede Operativa: via Rudiana, 46 - 25030 - Lograto (BS)
Tel. 030 9973440 - 030 9972428 - Fax 030 9787763

Cafferati coperture da più di 30 anni opera nel settore delle coperture ed impermeabilizzazioni.

Da sempre significa soluzioni e garanzia per qualsiasi intervento.

I° Divisione

Coperture industriali, agricole e commerciali in acciaio, alluminio rame aluzinc pannelli sandwich, coperture in MBP o miste. Coperture civili classiche tegole coppi. Pannelli sandwich similcoppo o similtegola. Tegole canadesi originali.

II° Divisione

Impermeabilizzazione tipiche ed atipiche di tetti, terrazze, balconi, fondazioni patee, giardini pensili, vasche, isolamenti termoacustici-geotessili.

III° Divisione

Rimozione di coperture in eternit. Iscrizione all'Albo Nazionale Gestore Rifiuti. Iscrizione Albo Bonificatori di Siti Contendenti Amianto.

IV° Divisione

Deumidificazione murature umide con metodo risolutivo barriera chimica che non contrasta la stabilità strutturale delle murature.

V° Divisione

Vendita: materiali impermeabilizzanti, isolamenti termici e acustici, coperture in metallo pannelli sandwich.

www.cafferati.it

*Contro una
piccola goccia*



*una Grande
Tecnologia*



CAFFERATI

coperture

impermeabilizzazioni
deumidificazioni



PROTEZIONI ANTINFORTUNISTICHE PER MACCHINE OPERATRICI

protezioni per macchine operatrici nuove

protezioni per macchine da adeguare a norm. 626

recinzioni per isole di lavoro robotizzate

arredo tecnico industriale in alluminio
mobili, banchi lavoro e carrelli su misura



nuova sede nuova sede nuova sede nuova sede nuova

AS PROTEZIONI SRL | via Provinciale, 3/i | 25050 Rodengo Saiano (Bs)
tel. 030. 610011 fax 030. 6811918 | www.asprotezioni.it



Riqualificazione energetica degli edifici

Riqualificazione energetica: detrazione al 55%

Le spese agevolabili

La Legge Finanziaria 2007 ha introdotto una detrazione d'imposta pari al 55% per interventi di riqualificazione energetica degli edifici esistenti.

Le categorie di soggetti ammessi alla detrazione del 55%, da ripartire in 3 quote annuali, per gli interventi di riqualificazione su edifici esistenti sono:

1. persone fisiche, enti, società semplici, società in nome collettivo, società in accomandita semplice e imprese familiari, **non titolari di reddito d'impresa**, che sostengono le spese per l'esecuzione degli interventi di riqualificazione energetica su edifici esistenti, su parti di edifici, o su unità immobiliari esistenti di qualsiasi categoria catastale, anche rurali, posseduti o detenuti;
2. soggetti **titolari di reddito d'impresa** che sostengono le spese per l'esecuzione degli interventi di riqualificazione energetica su edifici esistenti, su parti di edifici, o su unità immobiliari esistenti di qualsiasi categoria catastale, anche rurali, posseduti o detenuti.

La detrazione d'imposta compete, per i soggetti sopraelencati, relativamente alle spese sostenute nel periodo d'imposta in corso alla data del 31 dicembre 2007 e compete anche nel caso in cui l'intervento di riqualificazione energetica sia eseguito in locazione finanziaria.

SPESE AGEVOLABILI E MISURA DELLA DETRAZIONE

La detrazione del 55% viene calcolata sulle spese effettivamente sostenute entro il 31 dicembre 2007, per l'esecuzione degli interventi di risparmio energetico.

Il Decreto del 19 febbraio 2007 ha chiarito per quali spese il contribuente può fruire del beneficio:

- Spese sostenute per interventi che comportino una **riduzione della trasmittanza termica U degli elementi opachi costituenti l'involucro edilizio, comprensivi delle opere provvisoriale e accessorie**.

Tali interventi devono essere realizzati attraverso:

1. fornitura e posa in opera di materiale coibente, per migliorare le caratteristiche termiche delle strutture esistenti;
2. fornitura e posa in opera di materiali ordinari, anche necessari alla realizzazione di ulteriori strutture murarie a ridosso di quelle preesistenti, per migliorare le caratteristiche termiche delle strutture esistenti;
3. demolizione e ricostruzione dell'elemento costruttivo interessato dall'intervento.

- Spese sostenute per interventi che comportino una **riduzione della trasmittanza termica U delle finestre, comprensive degli infissi**, volti pertanto a migliorare le caratteristiche termiche delle strutture finestrate e dei componenti vetrati esistenti. Tali interventi devono essere realizzati attraverso:

1. fornitura e posa in opera di una nuova finestra comprensiva di infisso;
2. integrazioni e sostituzioni dei componenti vetrati esistenti.

- Spese sostenute per gli interventi effettuati sugli **impianti concernenti la climatizzazione invernale e/o la produzione di acqua calda**. Tali interventi devono essere realizzati attraverso:

1. fornitura e posa in opera di tutte le apparecchiature termiche, meccaniche, elettriche ed elettroniche, nonché delle opere idrauliche e murarie necessarie per la realizzazione a regola d'arte di **impianti solari termici** organicamente collegati alle utenze anche in integrazione con impianti di riscaldamento;
2. smontaggio e dismissione, anche solo parziale, dell'impianto di climatizzazione invernale esistente;
3. fornitura e posa in opera di tutte le apparecchiature termiche, meccaniche, elettriche ed elettroniche, delle opere idrauliche e murarie necessarie per la sostituzione, a regola d'arte, di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di **caldaie a condensazione**. In tale caso sono ammesse al beneficio della detrazione, anche le spese (oltre a quelle inerenti al generatore di calore), relative a:

- eventuali interventi sulla rete di distribuzione;
- sistemi di trattamento dell'acqua;
- dispositivi di controllo e regolazione;
- Spese sostenute per le prestazioni professionali relative a tutte le tipologie di interventi sopra citati, comprensive anche delle spese per la redazione dell'attestato di certificazione energetica o quello di qualificazione energetica (art. 3, comma 1, lett. d).

ADEMPIMENTI

Documenti da acquisire

I soggetti interessati al beneficio sono tenuti ad acquisire la seguente documentazione:

- A. asseverazione di un tecnico abilitato che attesti la rispondenza dell'intervento ai requisiti richiesti;
- B. attestato di certificazione/qualificazione energetica;
- C. scheda informativa relativa agli interventi realizzati.

La valutazione dei collaboratori

Opportunità di sviluppo, non atto inquisitorio

Strumento per la crescita professionale

Benefici per le imprese

Se volessimo dare una definizione di cosa significhi gestire i collaboratori potremmo dire che è l'insieme delle attività e delle attenzioni che un "capo" mette in atto per raggiungere i risultati che l'organizzazione richiede, attraverso le risorse a sua disposizione (persone).

Soprattutto per quelle organizzazioni che affrontano periodi di cambiamento o crescita, è essenziale non solo sapere come operare sul mercato, ma imparare a gestire i propri collaboratori. Purtroppo non esiste uno unico stile di gestione dei collaboratori, valido per qualsiasi organizzazione, ma ogni caso è a sé stante, legato alla situazione contingente e alle persone coinvolte. L'abilità del buon manager è quindi quella di saper utilizzare la modalità più coerente con il contesto in cui opera.


Una volta identificate le caratteristiche insite in un'organizzazione, caratterizzanti la vision e la mission aziendale, diventa indispensabile conoscere le persone che vi operano. La valutazione dei collaboratori è uno degli strumenti/momenti che permettono di diagnosticare le caratteristiche ed accrescere il valore delle persone con cui si lavora quotidianamente.

Contrariamente dall'idea generalizzata di valutazione come momento inquisitorio, caratterizzato dalla minaccia del possibile epilogo, la valutazione dei collaboratori così come viene intesa nell'ambito della gestione delle risorse umane assume un significato positivo, un'occasione per esprimersi, per riconoscere i punti forti e le aree di miglioramento dei componenti dell'organizzazione.

Condotta dal diretto superiore del dipendente, si contraddistingue per il clima sereno, aperto all'ascolto e volutamente non indagatore. E' bene ricordare che l'annuncio di una valutazione farà nascere timori specialmente nel valutato, timori che il valutatore dovrà affrontare con determinazione. Risulta infatti che il 50% dei collaboratori affronti l'incontro di valutazione in uno stato d'ansia superiore alla media, l'8% si prepari ad una discussione accesa,



in cui si dovranno difendere strenuamente le proprie ragioni, e solo il 35% affronti l'incontro con serenità, certo che si tratterà di un'opportunità di miglioramento.





Come il collaboratore affronta l'incontro di valutazione?

La valutazione, dettagliatamente pianificata e preparata da entrambe le parti, è un momento espressamente dedicato al collaboratore, e si articola in fasi ben distinte:

1. Apertura dell'incontro
2. Analisi del periodo trascorso
3. Analisi delle attività
4. Definizione condivisa degli obiettivi futuri
5. Conclusione dell'incontro

Come già accennato la prima fase di accoglienza del collaboratore è funzionale all'instaurazione di un'atmosfera distesa e il più possibile amichevole, sebbene non eccessivamente confidenziale.

L'analisi del periodo trascorso, si articola in una disamina dei fatti accaduti, generalmente è riferita ai 12 mesi, ma può essere ridotta nel caso in cui ad essere valutato sia un giovane alla prima esperienza di lavoro, quindi più bisognoso di guida. Il metodo è quello del "racconto", da parte del collaboratore, degli eventi significativi, sia positivi che negativi, relativi al periodo considerato. Individuare con quale criterio il lavoratore attribuisca valore alle situazioni, è lo scopo principale.

L'analisi delle attività svolte/assegnate al collaboratore e l'esito con cui le stesse sono state portate a termine, permette di identificare i punti forti e le aree di miglioramento, su cui puntare l'attenzione in eventuali

progetti di formazione.

Dall'approfondimento del trascorso, si passa a considerare come il dipendente desidera o si vede proiettato all'interno dell'impresa nel futuro. Venire a conoscenza delle aspettative delle risorse che operano nell'impresa, permette di misurare la compatibilità tra gli obiettivi aziendali e quelli individuali e, ove possibile, orientare le scelte verso la loro soddisfazione.

Valutatore e valutato si impegnano quindi nella stesura di un piano di azione condiviso, che includa obiettivi discussi ed mezzi per raggiungerli con successo.

L'incontro si conclude con un accordo tra le parti e un appuntamento all'anno successivo.

Il valore del processo di valutazione, non si esaurisce nell'analisi di eventi trascorsi e nell'approfondimento delle caratteristiche dei propri collaboratori, ma genera alcuni effetti complementari: i dipendenti percepiscono di appartenere ad un organismo dinamico, interessato al loro punto di vista, capace di valorizzare i "talenti" di ognuno e soprattutto motivante. Effetti irrinunciabili per qualsiasi impresa che desideri proiettarsi nel futuro.

Dan Peterson, famoso allenatore sportivo, racconta che un buon modo per restituire un feed back è sottolineare i momenti in cui i nostri collaboratori hanno agito bene, lasciando in un secondo momento quelli meno brillanti. Il manager, come un allenatore, deve essere capace di ascoltare attentamente i propri collaboratori, entrare in sintonia con loro e deve essere in grado di supportarli e aiutarli nel migliorare i punti critici.

ExpoSicuraMente

Ricco di appuntamenti il calendario dei corsi e convegni di Expo SicuraMente 2007

Ampio spazio alla Formazione e alle Prove Pratiche per contribuire alla corretta educazione alla Sicurezza sul Lavoro

E' stato presentato il nuovo calendario degli appuntamenti formativi dell'edizione 2007 di EXPO SicuraMente. La manifestazione, che si terrà dal 3 al 5 Maggio presso Brixia Expo – Fiera di Brescia, rinnova anche quest'anno la volontà di mantenere il proprio ruolo di voce autorevole nella tutela della salute del lavoratore e dell'ambiente in cui opera.

La Mostra Convegno si suddividerà in diversi settori:

- l'area BUSINESS: esposizione vera e propria di prodotti e servizi del settore
- l'area CULTURA E FORMAZIONE : corsi a partecipazione gratuita
- l'area dedicata alle PROVE PRATICHE: prove gratuite
- gli WORKSHOP: approfondimento di tecniche e metodologie
- l'area SCUOLA: dedicata alla cultura della sicurezza ai ragazzi



Questi i principali appuntamenti in programma:

CONVEGNI NAZIONALI – Formazione e informazione nell'uso e nella scelta del D.P.I. – Imprenditori e lavoro extracomunitario

RIUNIONI NAZIONALI – In collaborazione con la FIRAS, Federazione Italiana Responsabili e Addetti alla Sicurezza, si svolgeranno due incontri con i R.S.P.P. specifici in singoli settori di attività; l'Associazione Italiana Formatori della Sicurezza sul lavoro terrà l'Assemblea nazionale dei soci.

WORKSHOP – Brevi presentazioni di corsi, modelli, sistemi, esperienze, metodi e strumenti di formazione di immediata efficacia operativa.

CORSI – un intenso calendario di incontri di approfondimento che interesseranno le macro aree di:

- Salute e sicurezza
- Formazione e rischi
- Comunicazione
- Prevenzione incendi ed emergenze
- Prove pratiche e sperimentali
- Guida Sicura



Per prenotazione e iscrizioni on line e informazioni sui programmi: www.exposicuramente.it

WORK SHOP

Ora	GIOVEDÌ	VENERDÌ	SABATO
11.30 - 12.30	Uso del carrello elevatore	Uso del carrello elevatore	Uso del carrello elevatore
10.00 - 11.00 Sala 1	La percezione del rischio. Presentazione del progetto e del modello sperimentato sulla percezione del rischio e sul mantenimento nel tempo di un alto livello della percezione.	Compiti e responsabilità del datore di lavoro e del responsabile del servizio prevenzione e protezione.	Esemplificazione delle applicazioni della psicologia alla sicurezza. Presentazione di metodi per la sicurezza nella scuola, la sicurezza negli ambienti domestici e la sicurezza stradale. Tre esempi e tre modelli della percezione e la sua applicazione nella sicurezza nei luoghi di vita e di lavoro.
11.30 - 12.30 Sala 1	Professione Sicurezza	La comunicazione a prova di errore: come orientarsi, tra assiomi e mappe della comunicazione, con l'aiuto della Legge di Murphy.	Il feedback nella comunicazione sulla sicurezza: un'opportunità di cambiamento organizzativo.
10.00 - 11.00 Sala 2	Formazione alla sicurezza sul lavoro. Presentazione del seminario di studi nazionale che si svolgerà nell'ambito di ricerca per la pedagogia sociale.	Quali formazioni nel settore alimentare? Una disamina della formazione alimentare nelle diverse Regioni italiane e la loro difformità. Un percorso fra leggi differenti e diverse mettono in luce una carenza formativa ed una mancata risposta alle reali necessità di una buona e corretta f.	La figura del formatore in Protezione Civile.
11.30 - 12.30 Sala 2	Sicuri a scuola? ENTE/ASSOCIAZIONE e RECAPITI dell'ORGANIZZATORE DELL'EVENTO. Il lavoro verterà sulla sicurezza negli edifici scolastici e sui comportamenti da tenere per ottenerla. Verranno proposti lavori di cartellonistica, fotografie, consigli utili a	Behavior Based Safety: il prossimo passo nella prevenzione.	La percezione e gestione del rischio negli operatori della sanità.
10.00 - 11.00 Sala 3	La radioprotezione negli impianti industriali.	Analisi della dinamica degli eventi infortunistici.	Movimentazione manuale dei carichi. Tecniche e prove pratiche di movimentazione rapida e ripetitiva.
11.30 - 12.30 Sala 3	Le malattie professionali nel territorio bresciano. Evidenza e criticità.	L'impegno dell'Inail per la tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro; analisi degli interventi e delle prospettive di sviluppo.	Il fenomeno del burnout tra lavoratori.
10.00 - 11.00 Sala 4	Il sistema di gestione della salute e sicurezza sul lavoro.	Esemplificazione delle applicazioni della psicologia alla sicurezza.	Norme di sicurezza per la costruzione e l'esercizio degli impianti sportivi: decreto "Pisanu".
11.30 - 12.30 Sala 4	La valutazione dell'apprendimento nella formazione del RSPP. Ing. Silvio Barbieri e dott. Luca Fasani.	Sicurezza in aula - scuola primaria.	Come abbiamo fatto la sicurezza nella nostra scuola.

Ora	GIOVEDÌ	VENERDÌ	CONVEGNI
14.00 - 15.00 Sala 1	La comunicazione, uno strumento per la prevenzione.	Tecnici della Prevenzione nell'Ambiente e nei Luoghi di Lavoro. Assistere a una lezione dal vivo del corso di laurea. Aspetti giuridici e normativi dei soggetti preposti alla sicurezza sul lavoro.	Giovedì 10,30 - 12,00 Procedure e responsabilità dell'analisi dei rischi Ing. Giuseppe Mutè, ISPESL Brescia
15.30 - 16.30 Sala 1	DONNA: salute, lavoro e famiglia.	Sicurezza e tutela della salute in agricoltura - La consulenza del dottore agronomo e del dottore forestale.	Giovedì 14,30 - 16,30 Riunione nazionale R.S.P.P. della Pubblica amministrazione e degli Enti Locali FIRAS-SPP
14.00 - 15.00 Sala 2	Esemplificazione delle applicazioni della psicologia alla sicurezza. Presentazione di metodi per la sicurezza nella scuola, la sicurezza negli ambienti domestici e la sicurezza stradale. Tre esempi e tre modelli della percezione e la sua applicazione nella sicurezza nei luoghi di vita e di lavoro.	Il rischio in galleria: la squadra di emergenza nel Frejus. L'impiego della tecnologia come supporto alle attività di formazione - analisi di un caso specifico.	Giovedì 15,30 - 16,30 Didattica della formazione on-line Pietro Dominici SAFETY & WORK S.r.l.
15.30 - 16.30 Sala 2	La componente negoziale della sicurezza.	La formazione nella prevenzione incendio. Proposta AIFOS di Linee Guida nell'ambito della formazione nel settore antincendio.	
14.00 - 15.00 Sala 3	Movimentazione manuale dei carichi. Tecniche e prove pratiche di movimentazione rapida e ripetitiva.	Valutazione del rischio da esposizione a rumore.	Venerdì 10,30 - 12,00 Il nuovo test o Unico della sicurezza sul lavoro.
15.30 - 16.30 Sala 3	Acustica e sicurezza.	Valutazione del rischio da esposizione a vibrazioni.	Venerdì 14,30 - 16,30 Assemblea Nazionale AIFOS.
14.00 - 15.00 Sala 4	La sicurezza antincendio negli ospedali e nelle case di riposo.	La bilateralità artigiana nell'ambito della sicurezza.	
15.30 - 16.30 Sala 4		La sicurezza antincendio nelle attività commerciali.	Sabato 10,30 - 12,00 Seminario AIAS Associazione professionale Italiana Ambiente e Sicurezza Ing. Bianchi (AIAS), Prof. Tosolin (AARBA), D.ssa Abrami, (ISFoP)